



**A9-0149/2024**

22.3.2024

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Herbert Dorfmann

Relatore per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Clergeau Christophe, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	127
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI .....	129
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	130
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	165
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	166



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0414),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0236/2023),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0149/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C, C/2024/1583, 5.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/1583/oj>.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Titolo 1

#### *Testo della Commissione*

Proposta di  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
relativo alla produzione e alla  
commercializzazione di materiale  
riproduttivo vegetale nell'Unione, che  
modifica i regolamenti (UE) 2016/2031,  
(UE) 2017/625 e **(UE) 2018/848** del  
Parlamento europeo e del Consiglio, e che  
abroga le direttive 66/401/CEE,  
66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE,  
2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE,  
2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del  
Consiglio (regolamento sul materiale  
riproduttivo vegetale)

#### *Emendamento*

Proposta di  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO  
EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
relativo alla produzione e alla  
commercializzazione di materiale  
riproduttivo vegetale nell'Unione, che  
modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e  
(UE) 2017/625 del Parlamento europeo e  
del Consiglio, e che abroga le direttive  
66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE,  
2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE,  
2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e  
2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul  
materiale riproduttivo vegetale)

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Visto 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

– ***vista la dichiarazione delle Nazioni  
Unite sui diritti dei contadini e delle altre  
persone che lavorano nelle zone rurali,  
adottata dal Consiglio dei diritti umani il  
28 settembre 2018,***

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Il materiale riproduttivo vegetale è

#### *Emendamento*

(4) Il materiale riproduttivo vegetale è

il materiale di partenza per la produzione di piante nell'Unione. È pertanto fondamentale per la produzione di materie prime per alimenti e mangimi e per l'uso efficiente delle risorse vegetali.

**Contribuisce** alla tutela dell'ambiente e alla qualità della catena alimentare e dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione nel suo complesso. A questo proposito, la disponibilità, **la** qualità e **la** diversità del materiale riproduttivo vegetale sembrano essere di massima importanza per realizzare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili auspicata nella strategia "Dal produttore al consumatore"<sup>36</sup>, nonché per l'agricoltura, l'orticoltura, la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e l'economia in generale.

---

<sup>36</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 5**

###### *Testo della Commissione*

(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali,

il materiale di partenza per la produzione di piante nell'Unione. È pertanto fondamentale per la produzione di materie prime per alimenti e mangimi e per l'uso efficiente delle risorse vegetali. **Mira a contribuire** alla tutela dell'ambiente e alla qualità della catena alimentare e dell'approvvigionamento alimentare nell'Unione nel suo complesso. A questo proposito, la disponibilità **di un'elevata** qualità e diversità del materiale riproduttivo vegetale, **comprese le varietà adattate localmente che possono avere il vantaggio di una maggiore tolleranza allo stress biotico e abiotico**, sembrano essere di massima importanza per realizzare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili auspicata nella strategia "Dal produttore al consumatore"<sup>36</sup>, nonché per l'agricoltura, l'orticoltura, la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e l'economia in generale.

---

<sup>36</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).

###### *Emendamento*

(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire, **a livello degli Stati membri e dell'Unione**, l'adattabilità della produzione di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli

di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e ripristinare la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.

condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere, ripristinare e **favorire** la biodiversità e **di garantire la sicurezza alimentare nonché** di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità, **alla sicurezza, alla diversità** e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale. **Il presente regolamento dovrebbe stimolare l'innovazione finalizzata allo sviluppo di materiale riproduttivo vegetale resiliente che contribuisca al miglioramento delle colture che favoriscono la salute del suolo.**

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Il presente regolamento non dovrebbe riguardare né il materiale riproduttivo vegetale esportato verso paesi terzi né quello **utilizzato esclusivamente** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche. Ciò è dovuto al fatto che tali categorie di materiale riproduttivo vegetale non richiedono un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromettono l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.

#### *Emendamento*

(12) Il presente regolamento non dovrebbe riguardare né il materiale riproduttivo vegetale esportato verso paesi terzi né quello **venduto o trasferito in altro modo** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche, **inclusa la ricerca in azienda**. Ciò è dovuto al fatto che tali categorie di materiale riproduttivo vegetale non richiedono un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromettono l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(13 bis) Il presente regolamento**



*non dovrebbe disciplinare l'accesso, la vendita o il trasferimento in altro modo di materiale riproduttivo vegetale in quantitativi limitati quali definiti nell'allegato VII bis, a titolo gratuito od oneroso, ai fini della conservazione dinamica, dato che questo tipo di materiale riproduttivo vegetale non richiede un'identità o norme di qualità armonizzate particolari e non compromette l'identità e la qualità di altro materiale riproduttivo vegetale commercializzato nell'Unione.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(18 bis) È inoltre opportuno stabilire norme per la produzione in vitro di cloni e la loro commercializzazione.*

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 19

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(19) È opportuno stabilire norme specifiche per la produzione e la commercializzazione di **cloni**, cloni selezionati, **miscugli multiclionali** e materiale riproduttivo vegetale policlonale, data la **loro** maggiore importanza e utilizzazione nel settore del materiale riproduttivo vegetale. Al fine di garantire la trasparenza, scelte informate per i loro utilizzatori e controlli ufficiali efficaci, i cloni dovrebbero essere iscritti in un registro pubblico speciale istituito dalle autorità competenti. **È inoltre opportuno stabilire norme per il mantenimento dei**

(19) È opportuno stabilire norme specifiche per la produzione e la commercializzazione di cloni selezionati e **di** materiale riproduttivo vegetale policlonale, data la **sua** maggiore importanza e utilizzazione nel settore del materiale riproduttivo vegetale. Al fine di garantire la trasparenza, scelte informate per i loro utilizzatori e controlli ufficiali efficaci, i cloni **selezionati e il materiale riproduttivo vegetale policlonale** dovrebbero essere iscritti in un registro pubblico speciale istituito dalle autorità competenti.

*cloni al fine di garantirne la conservazione e l'identificazione.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Considerando 32

##### *Testo della Commissione*

(32) Taluni tipi di varietà non soddisfano i requisiti stabiliti in materia di distinzione, omogeneità e stabilità. Tuttavia essi sono importanti per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche. Si tratta di varietà coltivate tradizionalmente o di varietà nuove prodotte localmente in condizioni locali specifiche e adattate a tali condizioni. Sono caratterizzate in particolare da una ridotta omogeneità dovuta a un livello *elevato* di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive. Tali varietà sono denominate "varietà da conservazione". La produzione e la commercializzazione di tali varietà contribuiscono agli obiettivi del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura<sup>40</sup> di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In quanto parte del trattato, l'Unione si è impegnata a sostenere tali obiettivi.

---

<sup>40</sup> Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la

##### *Emendamento*

(32) Taluni tipi di varietà non soddisfano i requisiti stabiliti in materia di distinzione, omogeneità e stabilità. Tuttavia essi sono importanti per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, ***che sono decisive per la diversità genetica delle colture ed essenziali per l'adattamento ai cambiamenti ambientali e alle esigenze future.*** Si tratta di varietà coltivate tradizionalmente o di varietà nuove prodotte localmente in condizioni locali specifiche e adattate a tali condizioni. Sono caratterizzate in particolare da una ridotta omogeneità dovuta a un livello ***soddisfacente*** di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive. Tali varietà sono denominate "varietà da conservazione". ***È opportuno riconoscere che la conservazione delle risorse genetiche è un processo dinamico e che dovrebbero essere incluse le varietà selezionate ex novo adattate alle condizioni locali.*** La produzione e la commercializzazione di tali varietà contribuiscono agli obiettivi del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura<sup>40</sup> di promuovere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In quanto parte del trattato, l'Unione si è impegnata a sostenere tali obiettivi.

---

<sup>40</sup> Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la

conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) Numerose **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** operano nell'Unione **con l'obiettivo di conservare le risorse fitogenetiche**. Al fine di agevolare la loro attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a tali soggetti o tra di essi deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti e che sia invece conforme a norme meno rigorose.

#### *Emendamento*

(35) Numerose organizzazioni e reti operano nell'Unione **ai fini della conservazione dinamica**. Al fine di agevolare la loro attività, è opportuno consentire che il materiale riproduttivo vegetale commercializzato a **o da** tali soggetti o tra di essi **o al loro interno** deroghi ai requisiti di produzione e di commercializzazione stabiliti e che sia invece conforme a norme meno rigorose.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Gli agricoltori si scambiano abitualmente piccoli quantitativi di sementi al fine di gestire in modo dinamico **le proprie sementi**. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di piccoli quantitativi di **sementi** tra agricoltori. Tale deroga potrebbe applicarsi se **tali sementi non appartengono** a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94 del Consiglio<sup>41</sup>. **È opportuno consentire agli Stati membri di definire tali piccoli quantitativi per specie specifiche per ogni anno**, al fine di

#### *Emendamento*

(36) Gli agricoltori si scambiano abitualmente piccoli quantitativi di sementi, **in natura o dietro compenso in denaro**, al fine di gestire in modo dinamico **il proprio materiale riproduttivo vegetale**. È pertanto opportuno prevedere una deroga ai requisiti stabiliti per gli scambi di piccoli quantitativi di **materiale riproduttivo vegetale** tra agricoltori, **i cui quantitativi massimi devono essere stabiliti a livello dell'Unione**. Tale deroga potrebbe applicarsi se **tale materiale riproduttivo vegetale non appartiene** a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento

***garantire che non vi sia un uso improprio di tale deroga che incida sulla commercializzazione delle sementi.***

(UE) n. 2100/94 del Consiglio<sup>41</sup>. ***È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione del presente regolamento al fine di stabilire, per ciascuna specie, il quantitativo massimo che può essere scambiato.***

---

<sup>41</sup> Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1).

---

<sup>41</sup> Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1).

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 38**

#### *Testo della Commissione*

(38) L'utilizzazione di materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà ai sensi del presente regolamento, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive ("materiale eterogeneo") potrebbe apportare benefici in particolare nella produzione biologica e nell'agricoltura a basso impiego di fattori di produzione attraverso il miglioramento della diversità genetica all'interno delle specie di piante coltivate. Di conseguenza il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo dovrebbe poter essere prodotto e commercializzato senza dover soddisfare i requisiti per la registrazione delle varietà e gli altri requisiti di produzione e commercializzazione del presente regolamento. È opportuno stabilire requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di tale materiale.

#### *Emendamento*

(38) L'utilizzazione di materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà ai sensi del presente regolamento, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive ("materiale eterogeneo") potrebbe apportare benefici in particolare nella produzione biologica e nell'agricoltura a basso impiego di fattori di produzione attraverso il miglioramento della diversità genetica all'interno delle specie di piante coltivate. Di conseguenza il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo, ***a eccezione delle piante foraggere***, dovrebbe poter essere prodotto e commercializzato senza dover soddisfare i requisiti per la registrazione delle varietà e gli altri requisiti di produzione e commercializzazione del presente regolamento. È opportuno stabilire requisiti specifici per la produzione e la commercializzazione di

tale materiale.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(38 bis)** *Il materiale eterogeneo non dovrebbe essere costituito da un OGM o da una pianta NGT di categoria 1 o 2 secondo la definizione di cui al regolamento (UE) .../... .*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 42

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(42) È opportuno introdurre obblighi specifici per gli operatori professionali attivi nel settore della produzione e della commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, al fine di garantire la loro responsabilizzazione, controlli ufficiali più efficaci e una corretta applicazione del presente regolamento.

(42) È opportuno introdurre obblighi specifici **proporzionati** per gli operatori professionali attivi nel settore della produzione **ai fini della commercializzazione** e della commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, al fine di garantire la loro responsabilizzazione, controlli ufficiali più efficaci e una corretta applicazione del presente regolamento. **Tuttavia, è opportuno prendere in considerazione le caratteristiche e i limiti specifici delle microimprese.**

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 48

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(48) Le varietà resistenti agli erbicidi sono varietà che sono state selezionate in

(48) Le varietà resistenti agli erbicidi sono varietà che sono state selezionate in

modo da essere intenzionalmente resistenti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, alla diffusione di tali geni resistenti nell'ambiente o alla necessità di aumentare i quantitativi di erbicidi applicati. Poiché il presente regolamento mira a contribuire alla sostenibilità della produzione agricola, le autorità competenti degli Stati membri competenti per la registrazione delle varietà dovrebbero poter subordinare la coltivazione di tali varietà nel loro territorio a condizioni di coltivazione adeguate per evitare tali effetti indesiderati. Inoltre, qualora le varietà presentino caratteristiche particolari, diverse dalla tolleranza agli erbicidi, che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, dovrebbero essere soggette a condizioni di coltivazione, al fine di affrontare detti effetti agronomici. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di tali varietà per qualsiasi finalità, compresa la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti, e non soltanto per finalità di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento di contribuire alla produzione agricola sostenibile al di là della fase di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale.

modo da essere intenzionalmente resistenti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi, alla diffusione di tali geni resistenti nell'ambiente o alla necessità di aumentare i quantitativi di erbicidi applicati. Poiché il presente regolamento mira a contribuire alla sostenibilità della produzione agricola, le autorità competenti degli Stati membri competenti per la registrazione delle varietà **e gli Stati membri in cui è prevista la coltivazione delle varietà** dovrebbero poter subordinare la coltivazione di tali varietà nel loro territorio a condizioni di coltivazione adeguate per evitare tali effetti indesiderati. Inoltre, qualora le varietà presentino caratteristiche particolari, diverse dalla tolleranza agli erbicidi, che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, dovrebbero essere soggette a condizioni di coltivazione, al fine di affrontare detti effetti agronomici. Tali condizioni dovrebbero applicarsi alla coltivazione di tali varietà per qualsiasi finalità, compresa la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti, e non soltanto per finalità di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento di contribuire alla produzione agricola sostenibile al di là della fase di produzione e commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 49**

#### *Testo della Commissione*

(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e

#### *Emendamento*

(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e

rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà **di tutti i generi o di tutte le specie** dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso.

rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti **agronomici, relativi all'utilizzo e ambientali**. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità **della coltivazione, della raccolta**, dell'immagazzinamento, della trasformazione, della distribuzione e **dell'utilizzo**; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile") **o caratteristiche importanti per la trasformazione**. Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso. **In ragione delle notevoli risorse e della preparazione necessarie per questo esame, per le specie elencate nell'allegato I, parti B e C, l'esame dovrebbe essere eseguito su base volontaria. Nei casi in cui l'esame è una condizione per accedere al registro, tale esame dovrebbe essere effettuato esclusivamente dall'autorità competente.**



## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 55

#### *Testo della Commissione*

(55) **Tuttavia**, dovrebbe essere prevista la possibilità di effettuare l'esame tecnico per accertare il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà nei locali del richiedente e sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente. Ciò **è necessario per** alleggerire gli oneri amministrativi, garantire la disponibilità di strutture adibite ai controlli e ridurre i costi per le autorità competenti. Tuttavia l'autorità competente dovrebbe essere competente per le disposizioni in materia di controlli. Inoltre gli operatori professionali coinvolti nella selezione di nuove varietà, e sulla base della loro cooperazione con le autorità competenti, si sono dimostrati qualificati per effettuare gli esami in quanto possiedono le rispettive competenze, conoscenze e risorse adeguate.

#### *Emendamento*

(55) Dovrebbe essere prevista la possibilità di effettuare l'esame tecnico per accertare il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà nei locali del richiedente e sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente **nel sistema volontario**. Ciò **potrebbe** alleggerire gli oneri amministrativi, garantire la disponibilità di strutture adibite ai controlli e ridurre i costi per le autorità competenti. Tuttavia l'autorità competente dovrebbe essere competente per le disposizioni in materia di controlli. Inoltre gli operatori professionali coinvolti nella selezione di nuove varietà, e sulla base della loro cooperazione con le autorità competenti, si sono dimostrati qualificati per effettuare gli esami in quanto possiedono le rispettive competenze, conoscenze e risorse adeguate. **Tuttavia, nei casi in cui l'esame è una condizione obbligatoria per accedere al registro, tale esame dovrebbe essere effettuato esclusivamente dall'autorità competente.**

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 57

#### *Testo della Commissione*

(57) Il periodo di registrazione di una varietà dovrebbe essere di dieci anni, in modo da incoraggiare l'innovazione nel settore della selezione e l'eliminazione dal mercato delle vecchie varietà e la loro sostituzione con varietà nuove. Tuttavia tale periodo dovrebbe essere di trent'anni per le varietà di generi o specie di piante da

#### *Emendamento*

(57) Il periodo di registrazione di una varietà dovrebbe essere di dieci anni, in modo da incoraggiare l'innovazione nel settore della selezione e l'eliminazione dal mercato delle vecchie varietà e la loro sostituzione con varietà nuove. Tuttavia tale periodo dovrebbe essere di trent'anni per le varietà di generi o specie di piante da



frutto e viti, in ragione del tempo più lungo necessario per completare il ciclo produttivo di tali generi o specie.

frutto e viti *e per le varietà da conservazione*, in ragione del tempo più lungo necessario per completare il ciclo produttivo di tali generi o specie.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 64

*Testo della Commissione*

**(64) È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare le definizioni di "materiale riproduttivo vegetale" e "materiale eterogeneo" alle definizioni di cui al presente regolamento. Inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere escluso dal regolamento (UE) 2018/848, in quanto tutte le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento per motivi di chiarezza giuridica.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 85

*Testo della Commissione*

**(85) Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa prendere decisioni in materia di organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliorate in relazione all'ambito di applicazione e a talune disposizioni del**

*Emendamento*

**(85) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione del presente regolamento con norme specifiche relative all'organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliorate in relazione**

presente regolamento.

all'ambito di applicazione e a talune disposizioni del presente regolamento.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione **e la** commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.

#### *Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione **ai fini della** commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, **e per la commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale**, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alle condizioni di coltivazione di determinate varietà che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, compresa la coltivazione per finalità diverse dalla produzione e dalla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, per la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti.

#### *Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce inoltre norme relative alle condizioni di coltivazione di determinate varietà **che sono resistenti agli erbicidi o** che potrebbero avere effetti agronomici indesiderati, compresa la coltivazione per finalità diverse dalla produzione e dalla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, per la produzione di alimenti, mangimi e altri prodotti.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto **alla produzione** ai fini della sua commercializzazione.

#### *Emendamento*

I requisiti relativi alla produzione **o all'importazione** di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto ai fini della sua commercializzazione **all'interno dell'Unione**.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali e gli utilizzatori finali;

#### *Emendamento*

a) garantire la qualità, **la sicurezza** e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali, **gli agricoltori** e gli utilizzatori finali;

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) garantire **parità di** condizioni per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

#### *Emendamento*

b) garantire condizioni **equie** per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

*Emendamento*

d) contribuire alla conservazione **dinamica** e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle condizioni climatiche attuali e future;

*Emendamento*

e) contribuire alla produzione agricola sostenibile, adattata alle condizioni climatiche **e del suolo** attuali e future;

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) contribuire alla sicurezza alimentare.

*Emendamento*

f) contribuire alla sicurezza alimentare **e alla sovranità alimentare**.

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di **adeguarlo** all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche e ai dati economici relativi alla produzione e alla commercializzazione di generi e specie, aggiungendo generi e specie o eliminandoli dall'elenco **di** tale allegato.

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 riguardo alla modifica dell'allegato I al fine di **adeguare tale allegato** all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche e ai dati economici relativi alla produzione e alla commercializzazione di generi e specie, aggiungendo generi e specie o eliminandoli dall'elenco **figurante in** tale allegato.

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

*L'atto delegato* di cui al primo comma **aggiunge** generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno due degli elementi seguenti:

##### *Emendamento*

***Gli atti delegati*** di cui al primo comma **aggiungono** generi o specie all'elenco di cui all'allegato I se soddisfano almeno due degli elementi seguenti:

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c bis) presentano un interesse in termini di sostenibilità ambientale.***

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

a) ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE;

a) ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE ***e ai materiali di moltiplicazione dei generi o delle specie elencati nell'allegato I del presente regolamento che sono utilizzati esclusivamente a fini ornamentali;***

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) al materiale forestale di moltiplicazione quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>47+</sup>;

---

<sup>47</sup> Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU [...] del [...], pag. [...]).

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ([...] (COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

*Emendamento*

b) al materiale forestale di moltiplicazione quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>47+</sup> **e ai materiali di moltiplicazione dei generi o delle specie elencati nell'allegato I del presente regolamento che sono utilizzati esclusivamente a fini forestali;**

---

<sup>47</sup> Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU [...] del [...], pag. [...]).

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento ([...] (COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

c) al materiale riproduttivo vegetale prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) al materiale riproduttivo vegetale **utilizzato esclusivamente** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche.

*Emendamento*

c) al materiale riproduttivo vegetale prodotto **esclusivamente** per l'esportazione verso paesi terzi;

*Emendamento*

e) al materiale riproduttivo vegetale **venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso**, per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche, **incluse la ricerca in azienda e**

*le attività effettuate dalle banche genetiche;*

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) all'accesso, alla vendita o al trasferimento in altro modo di materiale riproduttivo vegetale in piccoli quantitativi quali definiti nell'allegato VII bis, a titolo gratuito od oneroso, ai fini della conservazione dinamica di cui all'articolo 29;*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e ter) al materiale riproduttivo vegetale prodotto dagli agricoltori per proprio uso.*

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – punto 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti **il** materiale riproduttivo vegetale:

(2) "operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti nell'Unione riguardanti **lo sfruttamento commerciale di** materiale riproduttivo vegetale:

### **Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) mantenimento delle varietà;

*Emendamento*

c) mantenimento **o moltiplicazione** delle varietà;

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 3**

*Testo della Commissione*

(3) "commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, **cessione a titolo gratuito**, offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione;

*Emendamento*

(3) "commercializzazione": le azioni **commerciali** seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, offerta alla vendita, **compresa la vendita online**, o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione **volte allo sfruttamento commerciale di materiale riproduttivo vegetale**;

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 5**

*Testo della Commissione*

(5) "clone": una singola discendenza vegetale, originariamente derivata da un'altra singola pianta mediante riproduzione vegetativa, che rimane geneticamente identica a tale pianta;

*Emendamento*

(5) "clone":  
  
*a)* una singola discendenza vegetale, originariamente derivata da un'altra singola pianta mediante riproduzione vegetativa, che rimane geneticamente identica a tale pianta; **oppure**  
  
*b)* **la discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta**;



## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – punto 6

##### *Testo della Commissione*

(6) "clone selezionato": un clone che è stato selezionato e scelto per alcuni tratti fenotipici intravarietali speciali e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori, è conforme alla descrizione della varietà cui appartiene ***e, nel caso di cloni selezionati non appartenenti a una varietà, è conforme alla descrizione della specie cui appartiene;***

##### *Emendamento*

(6) "clone selezionato": un clone che è stato selezionato e scelto per alcuni tratti fenotipici intravarietali speciali e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori ***ed è conforme alla descrizione della varietà di vite e delle specie di piante da frutto in cui si è verificata la variabilità intravarietale cui il clone selezionato appartiene;***

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – punto 7

##### *Testo della Commissione*

(7) "materiale riproduttivo vegetale policlonale": un gruppo di ***diverse discendenze vegetali individuali distinte derivate da genotipi diversi, ciascuna delle quali è conforme alla descrizione della varietà cui appartiene;***

##### *Emendamento*

(7) "materiale riproduttivo vegetale policlonale": ***materiale di moltiplicazione ottenuto da una selezione con previsione di miglioramenti genetici, effettuata mediante strumenti genetici quantitativi, di un gruppo di almeno sette genotipi provenienti dallo stesso insieme sperimentale di una specifica varietà antica, contenente la maggior parte della sua diversità intravarietale;***

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – punto 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) **"miscuglio multiclone": un miscuglio di cloni selezionati, tutti appartenenti alla stessa varietà o specie, a seconda dei casi, nell'ambito della quale ciascuno di essi è stato ottenuto mediante una selezione indipendente;**

**soppresso**

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) "mantenimento della varietà": le azioni intraprese per controllare la purezza e l'identità della varietà al fine di garantire che **una** varietà **rimanga conforme** alla **sua** descrizione durante i successivi cicli di riproduzione;

(12) "mantenimento della varietà": le azioni intraprese per controllare la purezza e l'identità della varietà al fine di garantire che **le caratteristiche della** varietà **rimangano conformi** alla **loro** descrizione durante i successivi cicli di riproduzione;

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) "sementi pre-base": sementi che appartengono a una generazione antecedente rispetto a quella delle sementi di base, che sono destinate alla produzione e alla certificazione di sementi di base o certificate e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parte A**;

(14) "sementi pre-base": sementi che appartengono a una generazione antecedente rispetto a quella delle sementi di base, che sono destinate alla produzione e alla certificazione di sementi di base o certificate e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parti A e D**;

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 15**

*Testo della Commissione*

(15) "sementi di base": sementi prodotte a partire da sementi pre-base o da generazioni precedenti di sementi di base, destinate alla produzione di ulteriori generazioni di sementi di base o di sementi certificate e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parte A**;

*Emendamento*

(15) "sementi di base": sementi prodotte a partire da sementi pre-base o da generazioni precedenti di sementi di base, destinate alla produzione di ulteriori generazioni di sementi di base o di sementi certificate e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parti A e D**;

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 16**

*Testo della Commissione*

(16) "sementi certificate": sementi prodotte a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di sementi certificate, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parte A**;

*Emendamento*

(16) "sementi certificate": sementi prodotte a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di sementi certificate, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, sono risultate soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parti A e D**;

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 17**

*Testo della Commissione*

(17) "sementi standard": sementi, diverse dalle sementi pre-base, di base o certificate, che non sono destinate all'ulteriore moltiplicazione e che soddisfano le rispettive condizioni di cui all'allegato III, **parte A**;

*Emendamento*

(17) "sementi standard": sementi, diverse dalle sementi pre-base, di base o certificate, che non sono destinate all'ulteriore moltiplicazione e che soddisfano le rispettive condizioni di cui all'allegato III, **parti A e D**;

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 18

#### *Testo della Commissione*

(18) "materiale pre-base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, che appartiene a una generazione antecedente rispetto a quella del materiale di base, che è destinato alla produzione e alla certificazione di materiale di base o certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, *parte B*;

#### *Emendamento*

(18) "materiale pre-base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, che appartiene a una generazione antecedente rispetto a quella del materiale di base, che è destinato alla produzione e alla certificazione di materiale di base o certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, *parti B, C ed E*;

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 19

#### *Testo della Commissione*

(19) "materiale di base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da materiale pre-base o da generazioni precedenti di materiale di base, destinato alla produzione e alla certificazione di ulteriori generazioni di materiale di base o di materiale certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, *parte B*;

#### *Emendamento*

(19) "materiale di base": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da materiale pre-base o da generazioni precedenti di materiale di base, destinato alla produzione e alla certificazione di ulteriori generazioni di materiale di base o di materiale certificato e che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, *parti B, C ed E*;

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 20

*Testo della Commissione*

(20) "materiale certificato": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di materiale certificato, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parte B**;

*Emendamento*

(20) "materiale certificato": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi, prodotto a partire da generazioni pre-base, di base o precedenti di materiale certificato, che, mediante certificazione ufficiale o certificazione sotto sorveglianza ufficiale, è risultato soddisfare le rispettive condizioni di cui all'allegato II, **parti B, C ed E**;

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – punto 21**

*Testo della Commissione*

(21) "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, che non è destinato all'ulteriore moltiplicazione e soddisfa le rispettive condizioni di cui all'allegato III, **parte B**;

*Emendamento*

(21) "materiale standard": materiale riproduttivo vegetale, diverso dalle sementi e diverso dal materiale pre-base, di base o certificato, che non è destinato all'ulteriore moltiplicazione e soddisfa le rispettive condizioni di cui all'allegato III, **parti B, C ed E**;

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – punto 28**

*Testo della Commissione*

(28) "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce, trasferisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali;

*Emendamento*

(28) "utilizzatore finale": qualsiasi persona che acquisisce, trasferisce e utilizza il materiale riproduttivo vegetale per finalità che esulano dalle sue attività professionali **primarie**;

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – punto 29 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) *coltivata* tradizionalmente o selezionata *localmente* ex novo *in* condizioni locali *specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni*; e

*Emendamento*

a) *un ecotipo coltivato* tradizionalmente o *una varietà* selezionata ex novo (*ecotipo moderno*) *derivante dalla selezione in azienda o selezionata per l'adattamento alle* condizioni locali *nel contesto dell'utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura*;

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto 29 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) non una varietà ibrida F1;*

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto 29 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) caratterizzata da un *elevato* livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

b) caratterizzata da un livello *soddisfacente* di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 3 – punto 29 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) non soggetta, nel complesso o nelle sue componenti genetiche, a diritti di proprietà intellettuale che ne limitino l'uso a fini di conservazione, ricerca, selezione, istruzione, anche in azienda, da parte di un agricoltore che utilizza*

*materiale riproduttivo vegetale coltivato in azienda di tale varietà per le suddette finalità;*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – punto 30 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) la loro presenza ha un impatto **negativo** inaccettabile sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale e un impatto economico inaccettabile per quanto riguarda l'uso di tale materiale riproduttivo vegetale nell'Unione;

##### *Emendamento*

c) la loro presenza ha un impatto inaccettabile sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale e un impatto economico inaccettabile per quanto riguarda l'uso di tale materiale riproduttivo vegetale nell'Unione;

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – punto 31**

##### *Testo della Commissione*

(31) "praticamente indenne da organismi nocivi": **assenza assoluta di organismi nocivi oppure** una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere **negativamente** sulla qualità di tale materiale nocivo;

##### *Emendamento*

(31) "praticamente indenne da organismi nocivi **per la qualità**": una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale riproduttivo vegetale è talmente esigua da non incidere **eccessivamente** sulla qualità di tale materiale;

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – punto 32**

##### *Testo della Commissione*

(32) "tuberi-seme di patate": tuberi di *Solanum tuberosum* L. utilizzati per la riproduzione di **altre** patate;

##### *Emendamento*

(32) "tuberi-seme di patate": tuberi di *Solanum tuberosum* L. utilizzati per la riproduzione di patate;

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(35 bis) "conservazione dinamica":**  
**preservazione della diversità genetica**  
**all'interno delle specie vegetali coltivate e**  
**tra di esse, che comprende la**  
**conservazione in situ, sia in azienda sia in**  
**giardino, la conservazione ex situ al di**  
**fuori dell'habitat naturale e l'uso**  
**sostenibile delle risorse fitogenetiche e**  
**dell'agrobiodiversità con modalità e**  
**velocità tali da non comportare il declino**  
**a lungo termine della biodiversità,**  
**mantenendo così il suo potenziale di**  
**soddisfacimento dei bisogni e delle**  
**aspirazioni delle generazioni presenti e**  
**future;**

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 35 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(35 ter) "pianta NGT":** una pianta  
ottenuta mediante alcune nuove tecniche  
genomiche quale definita all'articolo 3,  
punto 2, del regolamento (UE) .../... [GU:  
inserire il riferimento al regolamento  
relativo alle piante ottenute mediante  
alcune nuove tecniche genomiche,  
nonché agli alimenti e ai mangimi da esse  
derivati] del Parlamento europeo e del  
Consiglio;

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 35 quater (nuovo)



**(35 quater) "sementi commerciali": le sementi prodotte e commercializzate per i miscugli di cui all'articolo 21, identificabili come appartenenti a una specie, ma non a una varietà, e per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui al presente regolamento per le sementi certificate, a eccezione del requisito di cui all'articolo 5;**

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – punto 35 quinquies (nuovo)**

**(35 quinquies) "imballaggi di piccole dimensioni": imballaggi contenenti sementi o materiale fino a un massimo di:**

- a) 30 kg per i cereali e i tuberi-seme di patate;**
- b) 10 kg per le piante foraggere, le barbabietole, le piante oleaginose e da fibra;**
- c) 5 kg per le leguminose;**
- d) 500 g per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, la zucca, gli zucchini, le carote, i ravanelli, la scorzonera, gli spinaci e la valeriana;**
- e) 100 g per tutte le altre specie di ortaggi;**
- f) nel caso di talee di frutta e viti, 100 unità con almeno cinque gemme utilizzabili.**

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera e

*Testo della Commissione*

e) si tratta di **semi scambiate in natura** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

*Emendamento*

e) si tratta di **materiale riproduttivo vegetale scambiato** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) **si tratta di semi di un selezionatore, conformemente all'articolo 31;**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) si tratta di **semi scambiate in natura** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

*Emendamento*

d) si tratta di **materiale riproduttivo vegetale scambiato** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e

*Testo della Commissione*

e) **si tratta di semi di un selezionatore di cui all'articolo 31.**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, **parte A**, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

##### *Emendamento*

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, **parti A e D**, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

##### *Testo della Commissione*

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, **parte B**, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

##### *Emendamento*

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, **parti B ed E**, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per modificare l'allegato II. Tali modifiche sono volte ad integrare l'evoluzione delle norme scientifiche e tecniche internazionali e **possono riguardare** i requisiti relativi a quanto segue:

##### *Emendamento*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per modificare l'allegato II. Tali modifiche sono volte ad integrare l'evoluzione delle norme scientifiche e tecniche internazionali e **riguardano unicamente** i requisiti relativi a quanto segue:

## **Emendamento 73**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) materiale pre-base, di base e certificato di *cloni*, cloni selezionati, *miscugli multiclionali e materiale riproduttivo vegetale policlonale*;

*Emendamento*

g) ***produzione e commercializzazione di*** materiale pre-base, di base e certificato di cloni selezionati;

**Emendamento 74**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato II, ***parti A e B***, per determinati generi, determinate specie o determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, per classi, gruppi, generazioni o altre suddivisioni della categoria in questione. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

*Emendamento*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato II per determinati generi, determinate specie o determinate categorie di materiale riproduttivo vegetale e, se del caso, per classi, gruppi, generazioni o altre suddivisioni della categoria in questione. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

c) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, ***vigore***, presenza di terra o di corpi estranei;

*Emendamento*

f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, presenza di terra o di corpi estranei;

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle norme tecniche e scientifiche internazionali.

*Emendamento*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle ***pertinenti*** norme tecniche e scientifiche internazionali ***e tenendo conto delle possibili implicazioni per la produzione e la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale e per i piccoli operatori. Tali atti di esecuzione sono proporzionati alla categoria del materiale riproduttivo vegetale.***

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, ***parte A***, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16.

*Emendamento*

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, ***parti A e D***, e la loro conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta dell'operatore di cui all'articolo 16.

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, ***parte B***, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 16.

*Emendamento*

ii) conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, ***parti B ed E***, e la sua conformità a tali requisiti è attestata dall'etichetta ufficiale di cui all'articolo 16.

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3.** *Una volta l'anno gli operatori professionali presentano all'autorità competente una dichiarazione relativa ai quantitativi per specie di sementi e materiali standard da essi prodotti.*

*soppresso*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

g) requisiti per *i cloni, i cloni selezionati, i miscugli multiclionali e il* materiale riproduttivo vegetale policlonale di materiale standard;

g) requisiti per *la produzione e la commercializzazione di* materiale riproduttivo vegetale policlonale di materiale standard;

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Prima di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 4 per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere da a) a i), la Commissione valuta l'attuazione di tali requisiti, tenendo conto delle possibili implicazioni per la produzione e la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale e per i piccoli operatori. Tali atti delegati sono proporzionati alla categoria del materiale riproduttivo vegetale.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III, **parti A e B**, per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

*Emendamento*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano i requisiti in materia di produzione e commercializzazione di cui all'allegato III per determinati generi, determinate specie o determinate specie di sementi o materiale standard. Tali requisiti riguardano uno o più degli elementi seguenti:

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, **vigore**, presenza di terra o di corpi estranei;

*Emendamento*

f) tassi di germinazione, purezza e tenore di altro materiale riproduttivo vegetale, umidità, presenza di terra o di corpi estranei;

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) applicazione di metodi biomolecolari o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;

*Emendamento*

g) applicazione di metodi biomolecolari **riconosciuti a livello internazionale** o altri metodi tecnici, nonché la loro approvazione e utilizzazione, e l'elenco dei metodi approvati nell'Unione;

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle norme tecniche e scientifiche internazionali.

*Emendamento*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2, al fine di consentire adeguamenti all'evoluzione delle ***pertinenti*** norme tecniche e scientifiche internazionali ***e tenendo conto delle possibili implicazioni per la produzione e la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale e per i piccoli operatori. Tali atti di esecuzione sono proporzionati alla categoria del materiale riproduttivo vegetale.***

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – titolo**

*Testo della Commissione*

Produzione, commercializzazione ***e registrazione di cloni***, cloni selezionati, ***miscugli multiclionali*** e materiale riproduttivo vegetale policlonale

*Emendamento*

***Requisiti per la produzione e la commercializzazione di cloni selezionati e materiale riproduttivo vegetale policlonale***

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. ***Oltre ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 43***, il materiale pre-base, di base, certificato e standard di ***cloni, cloni selezionati, miscugli multiclionali e materiale riproduttivo vegetale policlonale è prodotto e commercializzato*** conformemente ai paragrafi 2 e 3 e ai requisiti di cui rispettivamente all'allegato II, parte C, e all'allegato III, parte C.

*Emendamento*

1. Il materiale pre-base, di base ***e certificato di cloni selezionati e il materiale*** standard di materiale riproduttivo vegetale policlonale ***sono prodotti e commercializzati*** conformemente ai paragrafi 2 e 3 e ai requisiti di cui rispettivamente all'allegato II, parte C, e all'allegato III, parte C.



## Emendamento 88

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

2. I **cloni**, i cloni selezionati, i **miscugli multiclionali** e il materiale riproduttivo vegetale policlonale possono essere prodotti e commercializzati soltanto se iscritti da un'autorità competente in almeno un registro ufficiale dei cloni istituito da uno Stato membro.

#### *Emendamento*

2. I cloni selezionati e il materiale riproduttivo vegetale policlonale possono essere prodotti e commercializzati soltanto se iscritti da un'autorità competente in almeno un registro ufficiale dei cloni **selezionati e del materiale riproduttivo vegetale policlonale** istituito da uno Stato membro.

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Tale registro comprende tutti gli elementi indicati nella domanda di registrazione **di un clone**, di un clone selezionato, **di un miscuglio multiclonale** e di un materiale riproduttivo vegetale policlonale, come indicato **nell'allegato II, parte B, parte C, punto 2**.

#### *Emendamento*

Tale registro comprende tutti gli elementi indicati nella domanda di registrazione di un clone selezionato e di un materiale riproduttivo vegetale policlonale, come indicato **all'articolo 53 bis**.

## Emendamento 90

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I **cloni**, i cloni selezionati, i **miscugli multiclionali** e il materiale riproduttivo vegetale policlonale sono mantenuti al fine di preservarne l'identità. Le persone responsabili del mantenimento di **cloni**, cloni selezionati, **miscugli multiclionali** e materiale riproduttivo vegetale policlonale adottano tutte le

#### *Emendamento*

3. I cloni selezionati e il materiale riproduttivo vegetale policlonale sono mantenuti al fine di preservarne l'identità. Le persone responsabili del mantenimento di cloni selezionati e materiale riproduttivo vegetale policlonale adottano tutte le misure necessarie per renderli verificabili dalle autorità competenti o da qualsiasi

misure necessarie per renderli verificabili dalle autorità competenti o da qualsiasi altra persona, sulla base dei dati conservati.

altra persona, sulla base dei dati conservati.

## **Emendamento 91**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Il materiale riproduttivo vegetale policlonale, iscritto nel registro di cui al paragrafo 2 del presente articolo, è prodotto e commercializzato solo se soddisfa tutti i requisiti relativi al materiale standard di cui all'allegato III, parte C. Il materiale riproduttivo vegetale policlonale è accompagnato dall'etichetta di un operatore professionale con l'indicazione "Materiale policlonale", conformemente all'articolo 17.**

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Un operatore professionale può, su richiesta, essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere la totalità o una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per i materiali o le sementi pre-base, di base e certificati/e nonché a **rilasciare** un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi.

Un operatore professionale può, su richiesta, essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere la totalità o una parte delle attività necessarie per la certificazione del materiale riproduttivo vegetale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente per i materiali o le sementi pre-base, di base e certificati/e nonché a **stampare** un'etichetta ufficiale per tali materiali o sementi.

## **Emendamento 93**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) impiega personale qualificato per effettuare il campionamento di cui all'allegato II o conclude contratti con imprese che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

*Emendamento*

c) impiega personale qualificato per effettuare il campionamento di cui all'allegato II o conclude contratti con imprese **o associazioni di operatori professionali** che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

**Emendamento 94**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) impiega personale e attrezzature specializzati per effettuare i controlli di cui all'allegato II o utilizza laboratori che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

*Emendamento*

d) impiega personale e attrezzature specializzati per effettuare i controlli di cui all'allegato II o utilizza laboratori **per i controlli del materiale riproduttivo vegetale** che impiegano personale qualificato per lo svolgimento di tali attività;

**Emendamento 95**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, per quanto concerne **uno o più degli elementi seguenti:**

*Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, per quanto concerne

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) procedura per la domanda presentata dall'operatore professionale;**

**soppresso**

### **Emendamento 97**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b)** azioni specifiche che l'autorità competente deve adottare al fine di confermare la conformità rispetto al paragrafo 1, lettere da a) a g).

azioni specifiche che l'autorità competente deve adottare al fine di confermare la conformità rispetto al paragrafo 1, lettere da a) a g).

### **Emendamento 98**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ai fini della certificazione sotto sorveglianza ufficiale, le autorità competenti effettuano, almeno una volta **l'anno**, audit volti a garantire che l'operatore professionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

1. Ai fini della certificazione sotto sorveglianza ufficiale, le autorità competenti effettuano **regolarmente**, almeno una volta **ogni 18 mesi**, audit volti a garantire che l'operatore professionale soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

### **Emendamento 99**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. **La** Commissione **può, mediante** atti di esecuzione, specificare i requisiti per gli audit, la formazione, gli esami, le ispezioni, il campionamento e i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione a generi o

3. **Alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per integrare il presente regolamento specificando i requisiti per gli audit, la formazione, gli esami, le

specie particolari.

ispezioni, il campionamento e i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione a generi o specie particolari.

## **Emendamento 100**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

Tali atti **di esecuzione** possono specificare uno o più degli elementi seguenti:

##### *Emendamento*

Tali atti **delegati** possono specificare uno o più degli elementi seguenti:

## **Emendamento 101**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) il ricorso a particolari regimi di accreditamento da parte dell'operatore professionale e la possibilità per le autorità competenti di ridurre le attività di ispezione, campionamento, controllo e monitoraggio di cui al presente articolo in ragione del ricorso a tali regimi.

##### *Emendamento*

c) il ricorso a particolari regimi di accreditamento da parte dell'operatore professionale e la possibilità per le autorità competenti di ridurre le attività di ispezione, campionamento, controllo e monitoraggio di cui al presente articolo in ragione del ricorso a tali regimi, **di cui al paragrafo 2.**

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 103**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in lotti. Il contenuto delle varietà e delle specie di ciascun lotto è **sufficientemente** omogeneo **in termini di suoi utilizzatori** e identificabile **da questi ultimi** in quanto distinto dagli altri lotti di materiale riproduttivo vegetale.

*Emendamento*

1. Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in lotti. Il contenuto delle varietà e delle specie di ciascun lotto è **mescolato in modo** omogeneo e identificabile **dai suoi utilizzatori** in quanto distinto dagli altri lotti di materiale riproduttivo vegetale.

**Emendamento 104**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

2. Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà **e allo stesso anno di raccolta**.

*Emendamento*

2. Durante la trasformazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento o la consegna, i lotti di materiale riproduttivo vegetale possono essere fusi in un lotto nuovo soltanto se appartengono alla medesima varietà.

**Emendamento 105**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in imballaggi, mazzi o contenitori chiusi, muniti di un sistema di sigillatura e di un contrassegno. Nel caso di materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, detto materiale può essere commercializzato anche sotto forma di piante singole.

*Emendamento*

1. Il materiale riproduttivo vegetale è commercializzato in imballaggi, mazzi o contenitori chiusi, muniti di un sistema di sigillatura e di un contrassegno. Nel caso di materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi **e dai tuberi-seme di patate**, detto materiale può essere commercializzato anche sotto forma di piante singole.

## Emendamento 106

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I lotti di materiale riproduttivo vegetale pre-base, di base o certificato possono essere reimballati, rietichettati e risigillati **esclusivamente sotto controllo ufficiale o** sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente.

#### *Emendamento*

4. I lotti di materiale riproduttivo vegetale pre-base, di base o certificato possono essere reimballati, rietichettati e risigillati **esclusivamente dall'autorità competente o dall'operatore professionale** sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente.

## Emendamento 107

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

5. In deroga al paragrafo 1, le sementi possono essere **commercializzate** da un operatore professionale direttamente a un agricoltore alla rinfusa.

#### *Emendamento*

5. In deroga al paragrafo 1, le sementi **e i tuberi-seme di patate** possono essere **commercializzati** da un operatore professionale direttamente a un agricoltore alla rinfusa.

## Emendamento 108

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Tale operatore professionale è autorizzato a procedere in tal senso dall'autorità competente. Detto operatore informa preventivamente l'autorità competente di tale attività e del lotto da cui provengono le sementi.

#### *Emendamento*

Tale operatore professionale è autorizzato a procedere in tal senso dall'autorità competente. Detto operatore informa preventivamente l'autorità competente di tale attività e del lotto da cui provengono le sementi **e i tuberi-seme di patate**.

## Emendamento 109

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Se le sementi sono *caricate* direttamente in macchinari o nel rimorchio dell'agricoltore, l'operatore professionale e l'agricoltore interessati garantiscono la tracciabilità di tali sementi rilasciando e conservando documenti indicanti la specie e la varietà, i quantitativi, il momento del trasferimento e l'identificazione del lotto.

*Emendamento*

Se le sementi *e i tuberi-seme di patate* sono *caricati* direttamente in macchinari o nel rimorchio dell'agricoltore, l'operatore professionale e l'agricoltore interessati garantiscono la tracciabilità di tali sementi *e tuberi-seme di patate* rilasciando e conservando documenti indicanti la specie e la varietà, i quantitativi, il momento del trasferimento e l'identificazione del lotto.

**Emendamento 110**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. L'autorità competente o l'operatore professionale tengono registrazioni di quanto segue:**

**a) autorizzazione, acquisto, carico e trasporto del materiale riproduttivo vegetale; e**

**b) qualità, identificazione e tracciabilità del materiale riproduttivo vegetale.**

**Emendamento 111**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici riguardanti la sigillatura, la chiusura, le dimensioni e la forma di imballaggi, mazzi e contenitori di determinate specie di materiale riproduttivo vegetale e specificare le

6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici riguardanti la sigillatura, la chiusura, le dimensioni e la forma di imballaggi, mazzi e contenitori di determinate specie di materiale riproduttivo vegetale e specificare le



condizioni per la commercializzazione delle sementi alla rinfusa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

condizioni per la commercializzazione delle sementi **e dei tuberi-seme di patate** alla rinfusa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

## Emendamento 112

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) l'autorità competente, se richiesto dall'operatore professionale o se l'operatore professionale non è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale, dall'autorità competente a norma dell'articolo 10; oppure

##### *Emendamento*

a) l'autorità competente, **che ha rilasciato l'etichetta ufficiale**, se richiesto dall'operatore professionale o se l'operatore professionale non è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale, dall'autorità competente a norma dell'articolo 10; oppure

## Emendamento 113

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) l'operatore professionale, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, se l'operatore professionale è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 10.

##### *Emendamento*

b) l'operatore professionale **o le associazioni di operatori professionali**, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, se l'operatore professionale è autorizzato a effettuare la certificazione sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 10.

## Emendamento 114

### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 – paragrafo 6

##### *Testo della Commissione*

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, **il materiale e** le sementi pre-base, di base e **certificati, importati** da paesi terzi a norma

##### *Emendamento*

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 **del presente articolo**, le sementi pre-base, di base e **certificate, importate** da paesi terzi

dell'articolo 39, sono **commercializzati** nell'Unione con la rispettiva etichetta OCSE che accompagnava **tale materiale o** tali sementi al momento dell'importazione.

a norma dell'articolo 39, sono **commercializzate** nell'Unione con la rispettiva etichetta OCSE che accompagnava tali sementi al momento dell'importazione.

## Emendamento 115

### Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

L'etichetta dell'operatore è rilasciata, stampata e apposta dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la responsabilità **dell'operatore professionale, all'esterno di un mazzo, di un imballaggio o di un contenitore.**

#### *Emendamento*

L'etichetta dell'operatore è rilasciata, stampata e apposta **all'esterno del mazzo, dell'imballaggio o del contenitore** dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la **sua** responsabilità. **Le informazioni da indicare sull'etichetta dell'operatore professionale possono anche essere stampate direttamente sul mazzo, sull'imballaggio o sul contenitore dall'operatore professionale o da una persona che agisce sotto la sua responsabilità.**

## Emendamento 116

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, non utilizzate in precedenza e facilmente visibili.

#### *Emendamento*

2. L'etichetta ufficiale e l'etichetta dell'operatore sono leggibili, indelebili, non modificabili in caso di manomissione, stampate su un lato, **realizzate con materiale antistrappo a meno che non si tratti di etichette adesive**, non utilizzate in precedenza e facilmente visibili. **Esse includono, se del caso, un riferimento alla privativa per ritrovati vegetali e un riferimento al registro di cui all'articolo 46 in caso di ulteriori diritti di proprietà intellettuale.**

## Emendamento 117

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, **può essere** utilizzato dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano materiale pubblicitario e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o i requisiti di etichettatura per gli organismi geneticamente modificati o le piante NGT di categoria 1 quali definite all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT]. .

#### *Emendamento*

3. Qualsiasi spazio dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore, fatta eccezione per gli elementi di cui al paragrafo 4, **è utilizzato, se del caso,** dall'autorità competente per fornire ulteriori informazioni. Tali informazioni sono presentate in caratteri aventi dimensioni non superiori a quelle utilizzate per il contenuto dell'etichetta ufficiale o dell'etichetta dell'operatore di cui al paragrafo 4. Tali informazioni supplementari sono strettamente fattuali, non rappresentano materiale pubblicitario e riguardano unicamente i requisiti di produzione e commercializzazione o i requisiti di etichettatura per gli organismi geneticamente modificati o le piante NGT di categoria 1 quali definite all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT]. .

## Emendamento 118

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera h

#### *Testo della Commissione*

***h) l'etichetta per il materiale riproduttivo vegetale commercializzato da talune banche, organizzazioni e reti genetiche di cui all'articolo 29;***

#### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 119

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i) l'etichetta per il materiale di selezionatori di cui all'articolo 31, paragrafo 2;*

*soppresso*

**Emendamento 120**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera n bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*n bis) l'etichetta per materiale policlonale di cui all'articolo 9, paragrafo 4.*

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Nel caso in cui i controlli ufficiali effettuati durante la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dimostrino che **le sementi o i materiali pre-base, di base e certificate/i, oppure le sementi o i materiali standard, non sono stati prodotti o commercializzati** nell'Unione conformemente ai rispettivi requisiti **di cui agli articoli 7 o 8, o nel caso in cui l'identità e la purezza della varietà del materiale riproduttivo vegetale non siano state confermate nelle prove rispetto alle parcelle testimone a norma dell'articolo 24**, le autorità competenti provvedono affinché l'operatore professionale interessato adotti le misure correttive necessarie per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale **in questione** e i suoi locali e metodi di produzione, a seconda

Nel caso in cui i controlli ufficiali effettuati durante la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dimostrino che **esso non è stato prodotto o commercializzato** nell'Unione conformemente ai rispettivi requisiti **applicabili a tale materiale riproduttivo vegetale**, le autorità competenti provvedono affinché l'operatore professionale interessato adotti le misure correttive necessarie per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale, i suoi locali e metodi di produzione, a seconda dei casi. Tali azioni mirano a conseguire uno o più degli elementi seguenti:

dei casi. Tali azioni mirano a conseguire uno o più degli elementi seguenti:

### **Emendamento 122**

#### **Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) fatta eccezione per le sementi standard o il materiale standard, il materiale riproduttivo vegetale interessato è **prodotto o** commercializzato in una categoria inferiore, conformemente ai requisiti applicabili a tale categoria;

##### *Emendamento*

c) fatta eccezione per le sementi standard o il materiale standard, **le sementi eterogenee o il materiale eterogeneo e il materiale riproduttivo vegetale commercializzati nell'ambito delle deroghe di cui agli articoli da 27 a 30**, il materiale riproduttivo vegetale interessato è commercializzato in una categoria inferiore, conformemente ai requisiti applicabili a tale categoria;

### **Emendamento 123**

#### **Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) l'operatore professionale è sanzionato con mezzi aggiuntivi rispetto alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.

##### *Emendamento*

d) **se del caso**, l'operatore professionale **può essere** sanzionato con mezzi aggiuntivi rispetto alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.

### **Emendamento 124**

#### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 bis. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare lo Stato membro che lo richiada a essere dispensato dall'obbligo di applicare le**

*disposizioni di cui al presente articolo per la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel suo territorio, riguardanti specificamente un genere o una specie elencati all'allegato IV, che non sono normalmente riprodotti o commercializzati nel suo territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.*

*L'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo si basa su una valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b).*

*L'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo è soggetta a riesame periodico. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che l'autorizzazione debba essere abrogata se ritiene che essa non sia più giustificata alla luce delle condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.*

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, **parte A** e sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, nonché di varietà diverse di tali generi o specie, possono essere prodotti e commercializzati nell'Unione se soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

#### *Emendamento*

1. I miscugli di sementi certificate o i miscugli di sementi standard di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, **parti A e B**, e sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 8, **in combinazione o meno con sementi commerciali**, nonché di varietà diverse di tali generi o specie, possono essere prodotti e commercializzati nell'Unione se soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

## Emendamento 126

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) l'etichetta dell'operatore, **nel caso in cui il miscuglio sia costituito unicamente da sementi standard o da sementi certificate e standard.**

##### *Emendamento*

b) l'etichetta dell'operatore **in tutti gli altri casi.**

## Emendamento 127

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

Ai fini del secondo comma, lettera a), gli operatori professionali presentano all'autorità competente l'elenco delle varietà che costituiscono il miscuglio e i relativi rapporti, ai fini della verifica dell'ammissibilità di tali varietà.

##### *Emendamento*

Ai fini del secondo comma, lettera a), gli operatori professionali presentano all'autorità competente l'elenco delle varietà **e dei componenti delle sementi commerciali** che costituiscono il miscuglio e i relativi rapporti, ai fini della verifica dell'ammissibilità di tali varietà.

## Emendamento 128

### Proposta di regolamento

#### Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, **parte A, nonché di diverse varietà di tali generi o specie, unitamente a sementi** di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se **tale miscuglio soddisfa** tutte le condizioni seguenti:

##### *Emendamento*

1. In deroga **agli articoli da 5 a 8 e** all'articolo 21, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la produzione e la commercializzazione di un miscuglio di sementi di vari generi o varie specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, **parti A, B e C, e** di generi o specie di altre parti di tale allegato, o di generi o specie che non figurano nell'elenco di cui a tale allegato, se **tali miscugli soddisfano** tutte le condizioni seguenti:

## Emendamento 129

### Proposta di regolamento

#### Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) **contribuisce** alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale; e

##### *Emendamento*

a) **contribuiscono** alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale; e

## Emendamento 130

### Proposta di regolamento

#### Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) **è** naturalmente **associato** a una regione specifica ("**zona fonte**") che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;

##### *Emendamento*

b) **sono** naturalmente **associati** a una regione specifica ("**regione di origine**") che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;

## Emendamento 131

### Proposta di regolamento

#### Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) **è conforme** ai requisiti di cui all'allegato V.

##### *Emendamento*

c) **sono conformi** ai requisiti di cui all'allegato V.

## Emendamento 132

### Proposta di regolamento

#### Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**c bis) non sono costituiti da un OGM o da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del**



*regolamento (UE) né da una pianta NGT di categoria 1 o 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) .../... [regolamento sulle NGT].*

### **Emendamento 133**

#### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Tale miscuglio costituisce un "miscuglio per la preservazione" e tale miscuglio deve essere **menzionato** sull'etichetta.*

*Emendamento*

*Tali miscugli costituiscono "miscugli per la preservazione" e **devono** essere **menzionati** sull'etichetta.*

### **Emendamento 134**

#### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) requisiti di autorizzazione per i miscugli di sementi raccolti direttamente da un luogo naturale appartenente a una **zona fonte** definita, ai fini della conservazione e del ripristino dell'ambiente naturale (miscugli raccolti direttamente per la preservazione);

*Emendamento*

a) requisiti di autorizzazione per i miscugli di sementi raccolti direttamente da un luogo naturale appartenente a una **regione di origine** definita, ai fini della conservazione e del ripristino dell'ambiente naturale (miscugli raccolti direttamente per la preservazione);

### **Emendamento 135**

#### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Tali **modifiche** si basano sull'esperienza acquisita in relazione all'attuazione del presente articolo e su eventuali sviluppi tecnici e scientifici nonché sul miglioramento della qualità e dell'identificazione dei miscugli per la preservazione. Possono riguardare soltanto

*Emendamento*

Tali **atti delegati** si basano sull'esperienza acquisita in relazione all'attuazione del presente articolo e su eventuali sviluppi tecnici e scientifici nonché sul miglioramento della qualità e dell'identificazione dei miscugli per la preservazione. Possono riguardare soltanto

generi o specie particolari.

generi o specie particolari.

### **Emendamento 136**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 23 – titolo**

###### *Testo della Commissione*

Reimballaggio e rietichettatura dei lotti di **sementi**

###### *Emendamento*

Reimballaggio e rietichettatura dei lotti di **materiale riproduttivo vegetale**

### **Emendamento 137**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 23 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. I lotti di **sementi** costituiti da sementi pre-base, di base e certificate sono reimballati e rietichettati a norma del presente articolo e degli articoli 14 e 15, laddove ciò sia necessario per la suddivisione o la fusione di lotti.

###### *Emendamento*

1. I lotti di **materiale riproduttivo vegetale** costituiti da sementi pre-base, di base e certificate sono reimballati e rietichettati a norma del presente articolo e degli articoli 14 e 15, laddove ciò sia necessario per la suddivisione o la fusione di lotti.

### **Emendamento 138**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

2. Il reimballaggio e la rietichettatura di un lotto di **sementi** sono effettuati:

###### *Emendamento*

2. Il reimballaggio e la rietichettatura di un lotto di **materiale riproduttivo vegetale** sono effettuati:

### **Emendamento 139**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 25 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Dopo la commercializzazione di sementi standard, le autorità competenti effettuano prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi sono conformi ai **rispettivi** requisiti **in materia di identità e purezza della varietà e**, se del caso, **ad altri requisiti**.

*Emendamento*

1. Dopo la commercializzazione di sementi standard, **se indicato dall'analisi dei rischi**, le autorità competenti effettuano prove rispetto alle parcelle testimone al fine di verificare se le sementi sono conformi ai requisiti **di cui all'articolo 8 e all'allegato III**, se del caso.

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento  
Articolo 25 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La percentuale delle prove rispetto alle parcelle testimone è determinata sulla base di un'analisi dei rischi relativa alla possibile non conformità delle rispettive sementi ai requisiti in questione.

*Emendamento*

2. La percentuale delle prove rispetto alle parcelle testimone è determinata sulla base di un'analisi dei rischi relativa alla possibile non conformità delle rispettive sementi ai requisiti in questione. **Tale analisi dei rischi è effettuata dall'autorità competente sulla base delle caratteristiche territoriali, dell'esistenza di rischi fitosanitari nella regione e dei precedenti dell'operatore professionale.**

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento  
Articolo 26 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale **di generi e specie elencati all'allegato IV e** appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai

cui all'articolo 8.

materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

## Emendamento 142

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente all'autorità competente tale attività ***specificando le specie e i quantitativi interessati.***

#### *Emendamento*

3. Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente all'autorità competente tale attività.

## Emendamento 143

### Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il materiale eterogeneo è notificato e registrato dall'autorità competente prima della sua produzione e/o commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

#### *Emendamento*

1. In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo, ***a esclusione della produzione e della commercializzazione delle piante foraggere di cui all'allegato I,*** può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il ***materiale riproduttivo vegetale di*** materiale eterogeneo è notificato e registrato dall'autorità competente prima della sua produzione e/o commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

## Emendamento 144

### Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. In deroga all'articolo 7, ***paragrafi 1***

#### *Emendamento*

2. In deroga all'articolo 7, all'articolo

*e 3 e* all'articolo 8, paragrafi *1 e 3*, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui al paragrafo 1 è prodotto e commercializzato conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

8, *all'articolo 13*, paragrafi *2 e 5*, e *agli articoli 18 e 20*, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui al paragrafo 1 è prodotto e commercializzato conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

## Emendamento 145

### Proposta di regolamento

#### Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, sulla base dell'emergere di migliori prassi.

##### *Emendamento*

c) migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, *se del caso*, sulla base dell'emergere di migliori prassi.

## Emendamento 146

### Proposta di regolamento

#### Articolo 27 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro *un termine stabilito da detta autorità*, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

##### *Emendamento*

4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro *tre mesi*, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

## Emendamento 147

### Proposta di regolamento

#### Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 3 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) il luogo di selezione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo **e il luogo di produzione**;

*Emendamento*

d) il luogo di selezione **o di produzione** del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo;

**Emendamento 148**

**Proposta di regolamento  
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 4**

*Testo della Commissione*

Le autorità competenti hanno accesso alle informazioni di cui al presente paragrafo.

*Emendamento*

Le autorità competenti hanno accesso alle informazioni di cui al presente paragrafo **nell'ambito dei controlli successivi alla commercializzazione.**

**Emendamento 149**

**Proposta di regolamento  
Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1**

*Testo della Commissione*

1. Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo").

*Emendamento*

1. Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo"). **Per gli operatori professionali la registrazione è gratuita.**

**Emendamento 150**

**Proposta di regolamento  
Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Le autorità competenti gestiscono, aggiornano e pubblicano tale registro e ne notificano immediatamente il contenuto e gli aggiornamenti alla Commissione.

*Emendamento*

Le autorità competenti gestiscono, aggiornano e pubblicano tale registro, **lo rendono accessibile online** e ne notificano immediatamente il contenuto e gli aggiornamenti alla Commissione.

## Emendamento 151

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente tale attività all'autorità competente ***specificando le specie e i quantitativi interessati.***

#### *Emendamento*

Un operatore professionale che si avvale di tale deroga notifica annualmente tale attività all'autorità competente.

## Emendamento 152

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

***2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme in materia di dimensioni, forma, sigillatura e manipolazione concernenti gli imballaggi di piccole dimensioni di cui al paragrafo 1, lettera d).***

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.***

#### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 153

### Proposta di regolamento Articolo 29 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a ***e*** tra ***banche***, organizzazioni e reti ***genetiche***

#### *Emendamento*

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a, ***da***, tra ***e all'interno di*** organizzazioni e reti ***che si dedicano alla conservazione dinamica***

## Emendamento 154

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a *o* tra ***banche***, organizzazioni e reti ***genetiche aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione delle risorse fitogenetiche***, nel contesto *del* quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

#### *Emendamento*

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a, ***da***, tra ***e all'interno di*** organizzazioni e reti, ***compresi agricoltori, che si dedicano alla conservazione dinamica***, nel contesto *della* quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

## Emendamento 155

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Può essere commercializzato ***anche*** da tali ***banche***, organizzazioni e reti ***genetiche*** a persone che effettuano la conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, ***senza scopo di lucro***.

#### *Emendamento*

Può ***anche*** essere commercializzato da tali organizzazioni e reti ***di conservazione o dai loro membri*** a persone che effettuano la conservazione ***dinamica*** di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, ***o per scopi agricoli professionali***.

## Emendamento 156

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) figura in un registro tenuto da tali ***banche***, organizzazioni e reti ***genetiche*** unitamente a una descrizione ***adeguata*** del materiale riproduttivo vegetale;

#### *Emendamento*

a) figura in un registro tenuto da tali organizzazioni e reti ***di conservazione*** unitamente a una descrizione ***di base*** del materiale riproduttivo vegetale, ***nel caso in cui non appartenga a una varietà iscritta in un registro nazionale delle varietà di***



*cui all'articolo 44;*

## **Emendamento 157**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) è conservato da tali **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e

##### *Emendamento*

b) è conservato da tali organizzazioni e reti **di conservazione** che, su richiesta, **qualora le quantità lo consentano**, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e

## **Emendamento 158**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, **e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.**

##### *Emendamento*

c) è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione.

## **Emendamento 159**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 29 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Le **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.

##### *Emendamento*

2. Le organizzazioni e reti **di conservazione** notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.

## Emendamento 160

### Proposta di regolamento Articolo 30 – titolo

*Testo della Commissione*

**Sementi scambiate in natura** tra agricoltori

*Emendamento*

**Materiale riproduttivo vegetale scambiato** tra agricoltori

## Emendamento 161

### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi **sementi** in natura se **tali sementi soddisfano** tutte le condizioni seguenti:

*Emendamento*

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi **materiale riproduttivo vegetale** in natura **o a fronte di un compenso in denaro se tale materiale soddisfa** tutte le condizioni seguenti:

## Emendamento 162

### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 1

*Testo della Commissione*

(1) **sono prodotte** nei locali del rispettivo agricoltore;

*Emendamento*

(1) **è prodotto** nei locali del rispettivo agricoltore;

## Emendamento 163

### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 2

*Testo della Commissione*

(2) **derivano dal raccolto proprio** del rispettivo agricoltore;

*Emendamento*

(2) **deriva dalle colture proprie** del rispettivo agricoltore;

## Emendamento 164

### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 3

#### *Testo della Commissione*

(3) non *sono* oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di sementi; e

#### *Emendamento*

(3) ***nel caso delle sementi***, non è oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di sementi; e

## Emendamento 165

### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 4

#### *Testo della Commissione*

(4) ***le sementi sono utilizzate*** per la gestione dinamica ***delle sementi*** dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

#### *Emendamento*

(4) ***il materiale riproduttivo vegetale è utilizzato*** per la gestione ***e la conservazione*** dinamica ***del materiale riproduttivo vegetale*** dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

## Emendamento 166

### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

2. ***Tali sementi soddisfano*** tutti i requisiti seguenti:

#### *Emendamento*

2. ***Tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa*** tutti i requisiti seguenti:

## Emendamento 167

### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) sono limitate ***a piccoli*** quantitativi, ***definiti dalle autorità competenti per***

#### *Emendamento*

b) sono limitate ***nei*** quantitativi, senza ricorrere a intermediari commerciali o

*specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore*, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e

all'offerta pubblica di commercializzazione; e

#### **Emendamento 168**

##### **Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c**

###### *Testo della Commissione*

c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità **di sementi e** presentano una capacità germinativa sufficiente.

###### *Emendamento*

c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità **e per le sementi** presentano una capacità germinativa sufficiente.

#### **Emendamento 169**

##### **Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

**3. Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi per le singole specie di cui al paragrafo 2, lettera b).**

###### *Emendamento*

**soppresso**

#### **Emendamento 170**

##### **Proposta di regolamento Articolo 30 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

###### **Articolo 30 bis**

**Quantitativo massimo che può essere scambiato per ciascuna specie**

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 75, atti delegati che integrano il presente**

*regolamento, al fine di stabilire per ogni specie il quantitativo massimo che può essere scambiato di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b). Tale quantitativo è fissato tenendo conto delle esigenze dei piccoli agricoltori professionali e dei rischi fitosanitari, promuovendo nel contempo lo sviluppo e il mantenimento di diversi sistemi agricoli.*

## **Emendamento 171**

### **Proposta di regolamento Articolo 31**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 31*

*soppresso*

#### *Sementi di selezionatori*

*1. In deroga agli articoli da 5 a 25, un'autorità competente può autorizzare gli operatori a commercializzare ad un altro operatore sementi di generazioni che precedono la categoria pre-base, ai fini della selezione di nuove varietà (sementi dei selezionatori).*

*Al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente determina la durata dell'autorizzazione e i quantitativi per ciascuna specie.*

*2. Il materiale riproduttivo vegetale di cui al paragrafo 1 è accompagnato da un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale recante l'indicazione "sementi del selezionatore", che è apposta, a seconda dei casi, sul contenitore, sul mazzo o sull'imballaggio di tale materiale.*

*Tale materiale deve essere sigillato e recare un numero di lotto da utilizzare per fini di identificazione e per le prove rispetto alle parcelle testimone prima dell'utilizzazione come sementi pre-base.*

## Emendamento 172

### Proposta di regolamento

#### Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

In deroga all'articolo 5, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali a produrre e commercializzare, per fini di moltiplicazione, sementi pre-base, materiale pre-base, sementi di base e materiale di base appartenenti a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

##### *Emendamento*

In deroga all'articolo 5, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali a produrre e commercializzare, per fini di moltiplicazione, sementi pre-base, materiale pre-base, sementi di base e materiale di base, ***sementi standard e materiale standard*** appartenenti a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

## Emendamento 173

### Proposta di regolamento

#### Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per ***piccoli*** quantitativi per ciascuna specie, come specificato dall'autorità competente.

##### *Emendamento*

Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi ***limitati*** per ciascuna specie, come specificato dall'autorità competente, ***in correlazione con il volume di produzione a livello dello Stato membro.***

## Emendamento 174

### Proposta di regolamento

#### Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Tale deroga non si applica a materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai***

## **Emendamento 175**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 32 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per **piccoli** quantitativi per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

##### *Emendamento*

In deroga agli articoli 5, 7, da 10 a 12, 15, 20, 23 e 24, un'autorità competente può autorizzare gli operatori professionali per un periodo massimo di tre anni nel caso delle sementi e di cinque anni nel caso del materiale riproduttivo vegetale diverso dalle sementi, e per quantitativi **limitati** per ciascuna specie determinati dall'autorità competente, ***in correlazione con il volume di produzione a livello dello Stato membro***, a produrre e commercializzare materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà non ancora iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

## **Emendamento 176**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

**a) *la produzione delle scorte di sementi e materiali pre-base, di base e certificati disponibili prima della registrazione della varietà e delle prove e delle analisi previste per le sementi e i materiali standard;***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## **Emendamento 177**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**e) il sito presso il quale avrà luogo la produzione; e**

**soppresso**

#### **Emendamento 178**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f) i quantitativi di materiale da mettere a disposizione sul mercato.**

**soppresso**

#### **Emendamento 179**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Al fine di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi nell'Unione a causa di condizioni climatiche avverse o di altre circostanze impreviste, **la** Commissione, **mediante un atto di esecuzione, può** autorizzare gli Stati membri, per un periodo massimo di un anno, a consentire la commercializzazione delle categorie di materiali o sementi pre-base, di base o certificati/e che soddisfano una delle condizioni seguenti:

Al fine di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi nell'Unione a causa di condizioni climatiche avverse o di altre circostanze impreviste, **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 75, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di** autorizzare gli Stati membri, per un periodo massimo di un anno, a consentire la commercializzazione delle categorie di materiali o sementi pre-base, di base o certificati/e che soddisfano una delle condizioni seguenti:

#### **Emendamento 180**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3**



*Testo della Commissione*

Tale atto **di esecuzione può stabilire** i quantitativi massimi che possono essere commercializzati per ciascun genere o ciascuna specie.

*Emendamento*

Tale atto **delegato stabilisce** i quantitativi massimi che possono essere commercializzati per ciascun genere o ciascuna specie.

**Emendamento 181**

**Proposta di regolamento  
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 4**

*Testo della Commissione*

***Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 182**

**Proposta di regolamento  
Articolo 33 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. ***La*** Commissione ***può*** decidere, mediante un atto di esecuzione, che l'autorizzazione in questione debba essere abrogata o modificata qualora concluda che non è più necessaria o proporzionata all'obiettivo di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale del materiale riproduttivo vegetale in questione. ***Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.***

*Emendamento*

3. ***Alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 75, atti delegati che modificano il presente regolamento, al fine di*** decidere, mediante un atto di esecuzione, che l'autorizzazione in questione debba essere abrogata o modificata qualora concluda che non è più necessaria o proporzionata all'obiettivo di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale del materiale riproduttivo vegetale in questione.

**Emendamento 183**

**Proposta di regolamento  
Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Lo Stato membro che si avvale della deroga di cui al paragrafo 4 lo comunica alla Commissione.*

#### **Emendamento 184**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 33 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter.** *Tale autorizzazione eccezionale non si applica a materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE.*

#### **Emendamento 185**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

c) sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a **5 bis**.

#### **Emendamento 186**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis.** *Tale deroga non si applica a materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE.*

#### **Emendamento 187**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale.

*Emendamento*

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri a imporre, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, requisiti di produzione o di commercializzazione più rigorosi rispetto a quelli di cui agli articoli 7 e 8, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio, purché tali requisiti più rigorosi corrispondano a condizioni di produzione specifiche e a esigenze agroclimatiche di tale Stato membro in relazione al rispettivo materiale riproduttivo vegetale ***e non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione di materiale riproduttivo vegetale che è conforme al presente regolamento.***

**Emendamento 188**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) una giustificazione della necessità e della proporzionalità di tali requisiti.

*Emendamento*

b) una giustificazione della necessità e della proporzionalità di tali requisiti ***alla luce di possibili costi aggiuntivi di produzione e commercializzazione.***

**Emendamento 189**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In deroga al primo comma, in caso di mancato rispetto dei requisiti relativi alle zone rifugio o di altri requisiti cui è soggetta la coltivazione di varietà***

*contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti, le misure che limitano o vietano la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione sono attuate fino al ripristino della piena conformità.*

## Emendamento 190

### Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure di emergenza e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può adottare misure di emergenza provvisorie adeguate. Tra tali misure possono figurare disposizioni che limitano, vietano o stabiliscono condizioni adeguate per la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel territorio dello Stato membro in questione, in funzione della gravità della situazione. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della propria decisione.

#### *Emendamento*

2. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure di emergenza e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può adottare misure di emergenza provvisorie adeguate, ***proporzionate e limitate nel tempo***. Tra tali misure possono figurare disposizioni che limitano, vietano o stabiliscono condizioni adeguate per la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nel territorio dello Stato membro in questione, in funzione della gravità della situazione. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della propria decisione ***e il periodo di tempo interessato. Tale approccio consente a uno Stato membro di agire rapidamente ed efficacemente nelle situazioni di emergenza per proteggere la salute, l'ambiente e gli interessi economici.***

## Emendamento 191

### Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

In deroga agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e **20**, la Commissione **può decidere, mediante atti di esecuzione, in merito all'organizzazione di** esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne i generi e le specie cui si applica, i requisiti per l'appartenenza a **una varietà iscritta**, i requisiti di produzione e commercializzazione per i materiali o le sementi pre-base, di base, certificati/e e standard nonché l'obbligo di appartenere a materiale o sementi pre-base, di base e certificato/e.

*Emendamento*

In deroga agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, **9**, 20, **26, 27 e da 47 a 53**, alla Commissione è **conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 75, al fine di integrare il presente regolamento, organizzando** esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne i generi e le specie cui si applica, i requisiti per l'appartenenza a **un materiale riproduttivo vegetale iscritto o i** requisiti di produzione e commercializzazione per i materiali o le sementi pre-base, di base, certificati/e e standard **i requisiti di produzione e commercializzazione per materiale eterogeneo** nonché l'obbligo di appartenere a materiale o sementi pre-base, di base e certificato/e.

**Emendamento 192**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e 20 del presente regolamento.

*Emendamento*

Tali esperimenti possono assumere la forma di analisi tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 2, 5, 6, 7, 8, **9**, 20, **26, 27 e da 47 a 53** del presente regolamento.

**Emendamento 193**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli atti **di esecuzione** di cui al paragrafo 1 **sono adottati secondo la procedura**

*Emendamento*

Gli atti **delegati** di cui al paragrafo 1 specificano uno o più degli elementi

*d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2* e specificano uno o più degli elementi seguenti:

seguenti:

#### **Emendamento 194**

##### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

Tali atti si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione del materiale riproduttivo vegetale in questione, **sulla base di** eventuali analisi comparative effettuate dagli Stati membri.

###### *Emendamento*

Tali atti **delegati** si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione del materiale riproduttivo vegetale in questione **e si basano su** eventuali analisi comparative effettuate dagli Stati membri.

#### **Emendamento 195**

##### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 2, 5, **6, 7, 8 o 20**.

###### *Emendamento*

3. La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 2, **da 5 a 9, 20, 26, 27 e da 47 a 53**.

#### **Emendamento 196**

##### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

Tuttavia tale importazione non è **consentita** né è riconosciuta alcuna equivalenza a norma del paragrafo 2 per **i miscugli per la preservazione quali quelli** di cui **all'articolo 22 e per il materiale riproduttivo vegetale quale quello soggetto alle deroghe** di cui **agli articoli da 26 a 30**.

###### *Emendamento*

Tuttavia, tale importazione non è **autorizzata**, né è riconosciuta alcuna equivalenza a norma del paragrafo 2 per **il materiale riproduttivo vegetale** di cui **agli articoli da 22 a 29, tranne nel caso in cui sia originario** di **paesi vicini**.

## Emendamento 197

### Proposta di regolamento

#### Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

g) il nome **della persona** che importa il materiale riproduttivo vegetale.

##### *Emendamento*

g) il nome **dell'utilizzatore finale, dell'agricoltore o dell'operatore professionale** che importa il materiale riproduttivo vegetale.

## Emendamento 198

### Proposta di regolamento

#### Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

g) il nome **della persona** che importa il materiale riproduttivo vegetale.

##### *Emendamento*

g) il nome **dell'utilizzatore finale, dell'agricoltore o dell'operatore professionale** che importa il materiale riproduttivo vegetale.

## Emendamento 199

### Proposta di regolamento

#### Articolo 41 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale:

##### *Emendamento*

Gli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale **con l'obiettivo dello sfruttamento a fini commerciali**:

## Emendamento 200

### Proposta di regolamento

#### Articolo 41 – comma 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) registrano e conservano dati relativi al monitoraggio dei punti critici di cui alla lettera **b)** e li esaminano su richiesta delle

##### *Emendamento*

e) registrano e conservano dati relativi al monitoraggio dei punti critici di cui alla lettera **d)** e li esaminano su richiesta delle

autorità competenti;

autorità competenti;

### **Emendamento 201**

#### **Proposta di regolamento Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), non si applicano alle microimprese.***

### **Emendamento 202**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le attività di cui agli articoli 28, 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo.***

### **Emendamento 203**

#### **Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le attività di cui agli articoli 28, 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo.***

### **Emendamento 204**

#### **Proposta di regolamento Articolo 43 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) la loro intenzione di produrre materiale pre-base, di base e certificato o sementi pre-base, di base e certificate, ***almeno un mese*** prima dell'inizio di tale

a) la loro intenzione di produrre materiale pre-base, di base e certificato o sementi pre-base, di base e certificate, prima dell'inizio di tale produzione; e



produzione; e

## **Emendamento 205**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 44 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro istituisce e pubblica, in formato elettronico, e tiene aggiornato un registro nazionale unico delle varietà ("registro nazionale delle varietà") contenente:

##### *Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro istituisce e pubblica, in formato elettronico, e tiene aggiornato ***permanentemente*** un registro nazionale unico delle varietà ("registro nazionale delle varietà") contenente:

## **Emendamento 206**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Il registro dell'Unione delle varietà comprende le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e notificate a norma dell'articolo 44.

##### *Emendamento*

Il registro dell'Unione delle varietà comprende le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e notificate a norma dell'articolo 44 ***ed è aggiornato mensilmente.***

## **Emendamento 207**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 46 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere informazioni più precise sulle varietà iscritte.

##### *Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 75 al fine di modificare l'allegato VII ***aggiungendo ulteriori elementi che devono essere inclusi nei registri delle varietà***, tenendo conto degli sviluppi tecnici e scientifici e sulla base dell'esperienza acquisita, che indichi la necessità per le autorità competenti o gli operatori professionali di ottenere informazioni più precise sulle

varietà iscritte.

## Emendamento 208

### Proposta di regolamento

#### Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52; oppure

##### *Emendamento*

i) una descrizione ufficiale che dimostri la conformità rispetto ai requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità di cui agli articoli 48, 49 e 50 e che, ***nel caso delle specie elencate all'allegato I, parte A, ad eccezione della graminacea stolonifera, e parti D ed E***, soddisfi i requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52; oppure

## Emendamento 209

### Proposta di regolamento

#### Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;

##### *Emendamento*

f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione ***e, nel caso in cui le varietà debbano essere coltivate in un altro Stato membro, tali condizioni sono adottate dalla rispettiva autorità competente***, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego; ***se uno Stato membro ha già stabilito un piano per le condizioni di coltivazione, tali condizioni sono estese, se del caso, alle registrazioni di varietà successive con caratteristiche simili***

*all'interno di tale Stato membro;*

## **Emendamento 210**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g**

##### *Testo della Commissione*

g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.

##### *Emendamento*

g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione ***e, nel caso in cui le varietà debbano essere coltivate in un altro Stato membro, adottate dalla rispettiva autorità competente in tale Stato membro***, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori. ***se uno Stato membro ha già stabilito le condizioni di coltivazione, tali condizioni sono estese, se del caso, alle registrazioni di varietà successive con caratteristiche simili all'interno di tale Stato membro;***

## **Emendamento 211**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici in merito a:

##### *Emendamento*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, requisiti specifici ***per l'esecuzione degli esami per quanto attiene alla progettazione della prova e***

*alle condizioni di coltivazione* in merito a:

### **Emendamento 212**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento specificando le condizioni *minime* di coltivazione che le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 1, lettere f) e g), in merito a:

###### *Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 al fine di integrare il presente regolamento specificando *i requisiti minimi per* le condizioni di coltivazione che le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 1, lettere f) e g), in merito a:

### **Emendamento 213**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – punto i**

###### *Testo della Commissione*

*i)* misure sul campo, compresa la rotazione delle colture;

###### *Emendamento*

*a)* misure sul campo, compresa la rotazione delle colture;

### **Emendamento 214**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – punto ii**

###### *Testo della Commissione*

*ii)* misure di monitoraggio;

###### *Emendamento*

*b)* misure di monitoraggio;

### **Emendamento 215**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iii**

*Testo della Commissione*

**iii)** la modalità di notifica delle condizioni di cui **al punto i)** alla Commissione e agli altri Stati membri;

*Emendamento*

**c)** la modalità di notifica delle condizioni di cui **alla lettera a)** alla Commissione e agli altri Stati membri;

**Emendamento 216**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – punto iv**

*Testo della Commissione*

**iv)** norme per le comunicazioni dagli operatori professionali alle autorità competenti in merito all'applicazione delle condizioni di cui **al punto i)**;

*Emendamento*

**d)** norme per le comunicazioni dagli operatori professionali alle autorità competenti in merito all'applicazione delle condizioni di cui **alla lettera a)**;

**Emendamento 217**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1 – punto v**

*Testo della Commissione*

**v)** l'indicazione delle condizioni di cui **al punto i)** nei registri nazionali delle varietà.

*Emendamento*

**e)** l'indicazione delle condizioni di cui **alla lettera a)** nei registri nazionali delle varietà.

**Emendamento 218**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 47 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competente accetta, senza ulteriori esami, una descrizione ufficiale o un esame ufficiale dei requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da un'autorità competente di un altro Stato

*Emendamento*

4. Ai fini della registrazione di una varietà nel proprio registro nazionale delle varietà, un'autorità competente accetta, senza ulteriori esami, una descrizione ufficiale, **una descrizione ufficialmente riconosciuta** o un esame ufficiale dei requisiti relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), prodotto da

membro.

un'autorità competente di un altro Stato membro, *se tra le due autorità competenti esistono misure di riconoscimento equivalenti.*

## Emendamento 219

### Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà **la cui esistenza** è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata conformemente all'articolo 58.

#### *Emendamento*

1. Ai fini della descrizione ufficiale, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà **che** è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata conformemente all'articolo 58.

## Emendamento 220

### Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà;

#### *Emendamento*

a) la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà **o nella documentazione fornita all'autorità competente da persone fisiche o giuridiche coinvolte nella vendita di materiale riproduttivo vegetale agli utilizzatori finali o nella conservazione dinamica;**

## Emendamento 221

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione *e* della distribuzione;

*Emendamento*

f) caratteristiche che migliorano la sostenibilità **della coltivazione, della raccolta**, dell'immagazzinamento, della trasformazione, della distribuzione *e dell'utilizzo*;

**Emendamento 222**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) qualità o caratteristiche nutrizionali.

*Emendamento*

g) qualità o caratteristiche nutrizionali **o caratteristiche importanti per la trasformazione**;

**Emendamento 223**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**g bis) riduzione dei rifiuti prima o dopo la raccolta.**

**Emendamento 224**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 52 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è possibile per le specie elencate all'allegato I, parti B e C su base volontaria. Se l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è stato effettuato da un'autorità ufficiale competente o sotto la guida e la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente ai sensi**

*dell'articolo 61, ciò consente di inserire un'indicazione nell'area dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 5. Tale indicazione riguarda soltanto le caratteristiche che durante le prove d'esame hanno dimostrato di offrire un netto miglioramento rispetto ad altre varietà della stessa specie. Il sistema volontario consente alle autorità competenti di mettere a punto metodologie per valutare le caratteristiche elencate al paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a g).*

## **Emendamento 225**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) stabilendo le metodologie per la valutazione delle caratteristiche di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g);

##### *Emendamento*

b) stabilendo le metodologie per la valutazione delle caratteristiche di cui al paragrafo 1, **secondo comma**, lettere da a) a **g bis**);

## **Emendamento 226**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Tali atti delegati garantiscono che i requisiti minimi, le metodologie e le norme di cui al primo comma, lettere da a) a c), che si applicano alle parti D ed E dell'allegato I, siano adeguati alle caratteristiche specifiche di tali specie e ai loro usi finali, nonché agli obiettivi della diversità e dell'innovazione.***



## Emendamento 227

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 4

*Testo della Commissione*

*La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, una decisione con cui chiede a uno Stato membro di abrogare o modificare tali norme, qualora queste ultime siano ritenute inadeguate, sulla base delle prove scientifiche e tecniche disponibili, per l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 228

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 2

*Testo della Commissione*

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario *per il completamento di trattamenti di controllo* con pesticidi e altri fattori di produzione esterni.

*Emendamento*

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati *nella fase di conversione o* in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario *in termini di trattamento* con pesticidi e altri fattori di produzione esterni *per il completamento dell'esame. Se del caso, gli Stati membri riferiscono ogni anno alla Commissione i motivi per i quali gli esami non sono stati effettuati in condizioni non biologiche e i motivi dell'attuazione di esami in condizioni non biologiche.*

## Emendamento 229

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Le autorità competenti possono includere l'analisi delle sementi convenzionali in condizioni a basso impiego di fattori di produzione, in condizioni biologiche in conversione o in condizioni biologiche.**

## Emendamento 230

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter. Entro ... [10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta i risultati del sistema volontario di cui al paragrafo 1 bis e sintetizza i risultati di tale valutazione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.**

## Emendamento 231

### Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) possiede un'indicazione della sua regione di origine iniziale;

b) possiede un'indicazione della sua regione di origine iniziale, **se nota, o delle condizioni locali per le quali è stata selezionata ex novo;**

## Emendamento 232

### Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La procedura di registrazione ai sensi del presente articolo è gratuita per il richiedente.***

**Emendamento 233**

**Proposta di regolamento  
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1.

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1.  
***L'autorità competente comunica la sua decisione al richiedente. In caso di rifiuto della registrazione, essa ne indica i motivi.***

**Emendamento 234**

**Proposta di regolamento  
Articolo 53 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare le caratteristiche e le informazioni che tale descrizione dovrebbe comprendere, se del caso, per specie specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.***

***soppresso***

**Emendamento 235**

**Proposta di regolamento  
Articolo 53 bis (nuovo)**

**Articolo 53 bis**

**Requisiti per la registrazione di un clone selezionato e di materiale riproduttivo vegetale policlonale nel registro nazionale dello Stato membro**

- 1. Il richiedente deve presentare una domanda all'autorità competente che indichi:**
  - a) la specie e, se del caso, la varietà a cui appartiene il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale; la varietà è iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44;**
  - b) la denominazione proposta e suoi sinonimi;**
  - c) se del caso, la descrizione del materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
  - d) la persona competente per il mantenimento del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
  - e) il riferimento alla descrizione delle caratteristiche principali della varietà a cui appartiene il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
  - f) la descrizione delle caratteristiche principali del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile del clone selezionato o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;**
  - g) i miglioramenti genetici stimati per il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale in relazione alle prestazioni complessive della varietà in questione;**
  - h) informazioni che indichino se il clone selezionato o il materiale riproduttivo vegetale policlonale è già**

*iscritto in un registro di un altro Stato membro.*

*2. Ai fini della registrazione nel registro dello Stato membro, il clone selezionato deve soddisfare i seguenti requisiti:*

*a) è selezionato all'interno della varietà a cui appartiene per taluni tratti fenotipici intravarietali specifici e il suo status fitosanitario che conferiscono al clone selezionato prestazioni migliori, conformemente ai metodi accettati a livello internazionale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino;*

*b) l'esattezza del clone selezionato rispetto all'identità della varietà è garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.*

*3. Ai fini della registrazione nel registro dello Stato membro, il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve soddisfare i seguenti requisiti:*

*a) deve essere selezionato nel contesto di un'unica analisi sul campo contenente un campione rappresentativo della diversità genetica complessiva della varietà secondo una progettazione sperimentale basata su metodi accettati a livello internazionale; tale progettazione si basa sui metodi prescritti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ed è composta da 7 a 20 genotipi distinti;*

*b) l'esattezza del materiale riproduttivo vegetale policlonale rispetto all'identità della varietà è garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.*

*4. L'autorità competente decide in merito alla registrazione nel registro dello*

***Stato membro soltanto dopo aver concluso che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, applicabili al tipo di materiale, sono soddisfatte.***

#### **Emendamento 236**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – punto i**

###### *Testo della Commissione*

i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà; ***oppure***

###### *Emendamento*

i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà ***o nella documentazione fornita all'autorità competente da una persona fisica o giuridica coinvolta nella conservazione dinamica;***

#### **Emendamento 237**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

***a meno che la varietà di cui ai punti i) o ii) non esista più e la sua denominazione non abbia acquisito un significato particolare;***

###### *Emendamento*

***soppresso***

#### **Emendamento 238**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d**

###### *Testo della Commissione*

d) una ***denominazione proposta;***

###### *Emendamento*

d) una ***designazione provvisoria;***

## Emendamento 239

### Proposta di regolamento

#### Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) una denominazione varietale proposta dal richiedente che può accompagnare la domanda.***

## Emendamento 240

### Proposta di regolamento

#### Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera j

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

j) se la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato, la prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

j) se la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato, la prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, ***e la prova del rispetto dei requisiti di coltivazione e di monitoraggio nel periodo vegetativo considerato;***

## Emendamento 241

### Proposta di regolamento

#### Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera k

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***k) se la domanda riguarda varietà da conservazione, informazioni relative alla produzione di una descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà, una prova di tale descrizione e qualsiasi documento o pubblicazione a sostegno della stessa;***

***soppresso***

## Emendamento 242

### Proposta di regolamento

#### Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o

*Testo della Commissione*

o) *l'utilizzazione prevista o le condizioni di coltivazione della varietà, se applicabili a norma dell'articolo 47, paragrafo 2.*

*Emendamento*

o) *nel caso in cui la varietà sia resistente agli erbicidi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), o presenti caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera g), l'indicazione di tale circostanza;*

## Emendamento 243

### Proposta di regolamento

#### Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*o bis) le tecniche di selezione utilizzate per lo sviluppo della varietà;*

## Emendamento 244

### Proposta di regolamento

#### Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera o ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*o ter) l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale relativi alla varietà, ai suoi componenti e alle sue caratteristiche, entro i limiti dei diritti richiesti o concessi per tale varietà al richiedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia firmato una licenza contrattuale o abbia ottenuto una licenza obbligatoria per l'uso di un brevetto di proprietà di un altro operatore.*

## Emendamento 245

### Proposta di regolamento

#### Articolo 61 – paragrafo 1 – parte introduttiva



*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2, l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, **può essere svolto dal richiedente** se:

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 59, paragrafo 2 **e soltanto per gli operatori nell'ambito del sistema volontario di cui all'articolo 52, paragrafo 1 bis, l'autorità competente può autorizzare il richiedente a effettuare** l'esame tecnico per stabilire se la varietà presenta un valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, conformemente all'articolo 52, o parte di essa, se:

**Emendamento 246**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

**a) il richiedente è stato autorizzato dall'autorità competente del rispettivo Stato membro;**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 247**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c bis) l'esame non sostituisce la valutazione dei rischi prevista nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati o del regolamento (UE) .../... sulle piante ottenute con alcune nuove tecniche genomiche.**

**Emendamento 248**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 63 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/625.

*Emendamento*

3. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/625. ***Le autorità competenti tengono in debito conto il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora tale riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o dell'Unione per tutelare un legittimo interesse economico.***

**Emendamento 249**

**Proposta di regolamento  
Articolo 67 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) constata che i requisiti corrispondenti di cui all'articolo 47, paragrafo 1 non sono soddisfatti; oppure

*Emendamento*

a) constata che i requisiti corrispondenti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, ***e all'articolo 48*** non sono soddisfatti; oppure

**Emendamento 250**

**Proposta di regolamento  
Articolo 68 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE, dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE ***e*** dell'articolo 7, ***paragrafo 4***, della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tali articoli.

*Emendamento*

1. In deroga agli articoli da 54 a 67, le autorità competenti iscrivono immediatamente nei rispettivi registri nazionali delle varietà tutte le varietà ufficialmente ammesse o iscritte prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], nei cataloghi, negli elenchi o nei registri istituiti dai rispettivi Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE, dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE ***e*** dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, ***nonché le varietà con descrizione ufficiale a norma*** dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE, senza applicare la procedura

di registrazione di cui a tali articoli.

## Emendamento 251

### Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE *e* dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/145/CE **prima del [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]** sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.

#### *Emendamento*

2. In deroga all'articolo 53, le varietà ammesse a norma dell'articolo 3 della direttiva 2008/62/CE, dell'articolo 3, paragrafo 1, **e dell'articolo 21, paragrafo 1**, della direttiva 2009/145/CE, **e le varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta a norma dell'articolo 7 della direttiva 2008/90/CE, prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento]** sono immediatamente iscritte nei registri nazionali delle varietà come varietà da conservazione corredate di una descrizione ufficialmente riconosciuta senza applicare la procedura di registrazione di cui all'articolo corrispondente.

## Emendamento 252

### Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di varietà di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

#### *Emendamento*

Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di varietà **da conservazione e varietà** di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

## Emendamento 253

### Proposta di regolamento Articolo 70 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. L'autorità competente può, di propria iniziativa, rinnovare la registrazione di una varietà, qualora vi sia ancora una forte domanda da parte degli operatori professionali e degli agricoltori interessati oppure sia auspicabile mantenerla nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche.

*Emendamento*

4. L'autorità competente può, di propria iniziativa, rinnovare la registrazione di una varietà, qualora vi sia ancora una forte domanda da parte degli operatori professionali e degli agricoltori interessati oppure sia auspicabile mantenerla nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, **a condizione che la varietà non sia più protetta da un titolo di privativa per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio e a patto che la varietà sia fuori dall'elenco da un minimo di due anni.**

**Emendamento 254**

**Proposta di regolamento  
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

**La delega di** potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 61, paragrafo 3 e all'articolo 62, paragrafo 1, **è conferita alla Commissione** per cinque anni a decorrere **dalla data** di entrata in vigore del presente regolamento.

*Emendamento*

**Alla Commissione è conferito il** potere di **adottare atti delegati** cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, **all'articolo 12, paragrafo 3,** all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, **all'articolo 30 bis, all'articolo 33, paragrafi 1 e 3, all'articolo 38, paragrafi 1 e 2,** all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 61, paragrafo 3, e all'articolo 62, paragrafo 1, per cinque anni a decorrere **dal** [data di entrata in vigore del presente regolamento].

**Emendamento 255**

**Proposta di regolamento  
Articolo 75 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 61, paragrafo 3 e all'articolo 62, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

*Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, ***all'articolo 12, paragrafo 3***, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, ***all'articolo 30 bis, all'articolo 33, paragrafi 1 e 3, all'articolo 38, paragrafi 1 e 2***, all'articolo 46, paragrafo 2, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 3, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 61, paragrafo 3, e all'articolo 62, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

**Emendamento 256**

**Proposta di regolamento  
Articolo 75 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 3, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 61, paragrafo 3 e dell'articolo 62, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato

*Emendamento*

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, ***dell'articolo 12, paragrafo 3***, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafo 3, ***dell'articolo 30 bis, dell'articolo 33, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 38, paragrafi 1 e 2***, dell'articolo 46, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 54, paragrafo

obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

4, dell'articolo 61, paragrafo 3 e dell'articolo 62, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### **Emendamento 257**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale certificato e standard ***e le superfici utilizzate per la loro produzione*** per anno e per specie, specificando i quantitativi utilizzati per varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

###### *Emendamento*

a) i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale certificato e standard per anno e per specie, specificando i quantitativi utilizzati per varietà biologiche adatte alla produzione biologica;

#### **Emendamento 258**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera d**

###### *Testo della Commissione*

d) il numero di operatori professionali che si avvalgono delle deroghe per la commercializzazione ad utilizzatori finali conformemente all'articolo 28, ***le specie interessate e i quantitativi totali di materiale riproduttivo vegetale per specie;***

###### *Emendamento*

d) il numero di operatori professionali che si avvalgono delle deroghe per la commercializzazione ad utilizzatori finali conformemente all'articolo 28;

## Emendamento 259

### Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera e

*Testo della Commissione*

e) il numero di **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** aventi un obiettivo statutario o altrimenti dichiarato di conservazione delle risorse fitogenetiche, conformemente all'articolo 29, e delle specie interessate;

*Emendamento*

e) il numero di organizzazioni e reti **di conservazione** aventi un obiettivo statutario o altrimenti dichiarato di conservazione delle risorse fitogenetiche, conformemente all'articolo 29, e delle specie interessate;

## Emendamento 260

### Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

**f) i quantitativi, definiti per specie, di sementi scambiate in natura tra agricoltori, conformemente all'articolo 30;**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 261

### Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera g

*Testo della Commissione*

**g) i quantitativi autorizzati per specie di materiale riproduttivo vegetale destinato a prove e analisi per la selezione di varietà nuove, conformemente all'articolo 31;**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 262

### Proposta di regolamento Articolo 78 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, così come eventuali modifiche successive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate, *preventive* e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione, così come eventuali modifiche successive.

## **Emendamento 263**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 81**

Regolamento (UE) 2018/848

Articolo 3, articolo 13 e paragrafo 2 del punto 1.8.4. della Parte I dell'Allegato II

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 81*

*soppresso*

#### *Modifica del regolamento (UE) 2018/848*

*Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:*

*(1) l'articolo 3 è così modificato:*

*a) il punto 17) è sostituito dal seguente:*

*'(17) materiale riproduttivo vegetale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio (\*)+*

---

*(\*) Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, [...] (GU [...], del [...], pag. [...]). [la nota presente in tale regolamento va qui]*

*[+ GU: si prega di inserire nel testo il numero del presente regolamento e il numero, la data, il titolo e il riferimento nella GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.]";*

*b) il punto 18) è sostituito dal*



*seguinte:*

*'(18) materiale eterogeneo quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) [.../...] (\*)++ , prodotto conformemente al presente regolamento;*

---

*(\*) Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, ... (GU ..., del ..., pag. ...). [la nota presente in tale regolamento va qui]*

*[++ GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento.]";*

*(2) l'articolo 13 è soppresso;*

*(3) all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Tutte le pratiche di moltiplicazione, ad eccezione di colture di tessuti vegetali, colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici e materiale micropropagato, sono attuate in regime di gestione biologica certificata."*

## **Emendamento 264**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 83 – comma 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) l'articolo 52 si applica a *decorrere dal [...] [60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] per le specie* elencate *nelle parti B e C dell'allegato I*. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

##### *Emendamento*

b) L'articolo 52 si applica a *condizione che sussistano i rispettivi requisiti in materia di esame, le metodologie e le norme per la valutazione delle caratteristiche* elencate *all'articolo 52, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a g ter)*. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**Emendamento 265**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato I – Parte A – riga 107 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Cicer arietinum*  
*Camelina sativa*  
*Fagopyrum esculentu*  
*Lens culinaris*  
*Triticum monococcum*  
*Chenopodium quinoa*  
*Vicia ervilia*  
*Vicia narbonensis*  
*Tritordeum*  
*Lathyrus sativus*  
*Eragrostis tef*  
*Ceratonia siliqua*

**Emendamento 266**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato II – Parte B – riga 29 bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Salvia hispanica.*

**Emendamento 267**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato II – Parte B – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E  
LA COMMERCIALIZZAZIONE DI  
MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E  
CERTIFICATO DI SPECIE AGRICOLE  
E VEGETALI

EQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA  
COMMERCIALIZZAZIONE DI  
MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E  
CERTIFICATO DI SPECIE AGRICOLE  
E VEGETALI, **PIANTE DA FRUTTO**

## Emendamento 268

### Proposta di regolamento Allegato II – Parte C – titolo

#### *Testo della Commissione*

REQUISITI PER LA PRODUZIONE, **LA REGISTRAZIONE** E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CLONI SELEZIONATI, **MISCUGLI MULTICLONALI E MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE** DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATI/O DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

#### *Emendamento*

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CLONI SELEZIONATI DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATI/O DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

## Emendamento 269

### Proposta di regolamento Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Requisiti per la produzione di cloni selezionati, ***miscugli multiclionali e materiale riproduttivo vegetale policlonale*** pre-base, di base e certificati/o

#### *Emendamento*

Requisiti per la produzione di cloni selezionati pre-base, di base e certificati/o

## Emendamento 270

### Proposta di regolamento Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera A – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) L'identità del clone selezionato, ***del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale*** deve essere determinata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale e registrata dall'operatore professionale al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale o i dati relativi alle rispettive piante madri per la produzione di ciascun clone selezionato ***e ai rispettivi genotipi***

#### *Emendamento*

a) L'identità del clone selezionato deve essere determinata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale e registrata dall'operatore professionale al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale o i dati relativi alle rispettive piante madri per la produzione di ciascun clone selezionato devono essere conservati dall'operatore professionale dopo la commercializzazione di tale

*per la produzione del materiale riproduttivo vegetale policlonale* devono essere conservati dall'operatore professionale dopo la commercializzazione di tale materiale riproduttivo vegetale;

materiale riproduttivo vegetale;

#### Emendamento 271

##### Proposta di regolamento

##### Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera A – lettera b – punto i

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>i) vi sia una distanza sufficiente da altre piante degli stessi generi o delle stesse specie, determinata sulla base delle caratteristiche botaniche per ciascuna specie e, se del caso, per la categoria del materiale, al fine di garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare l'impollinazione incrociata con altre colture;</i>	<i>soppresso</i>

#### Emendamento 272

##### Proposta di regolamento

##### Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera B – lettera d

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>d) le rispettive piante madri e i rispettivi genotipi devono essere esclusi come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;</i>	<i>d) le rispettive piante madri sono escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;</i>

#### Emendamento 273

##### Proposta di regolamento

##### Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera B – lettera c

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>e) le rispettive piante madri e i rispettivi genotipi devono essere mantenuti in tutte le fasi della</i>	<i>e) le rispettive piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano</i>

coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. Nel caso di piante madri non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri;

la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà; Nel caso di piante madri non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri;

#### **Emendamento 274**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera B – lettera i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i) nel caso di miscugli multiclonali, il miscuglio di cloni selezionati che costituiscono il miscuglio multiclonale deve essere effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e deve comprendere proporzioni identiche di tutti i cloni selezionati che costituiscono il miscuglio multiclonale;*

*soppresso*

#### **Emendamento 275**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Allegato II – Parte C – paragrafo 1 – lettera B – lettera j**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j) nel caso di materiale riproduttivo vegetale policlonale, il miscuglio di genotipi che costituiscono il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e deve comprendere proporzioni identiche di tutti i genotipi che costituiscono detto materiale riproduttivo*

*soppresso*

*vegetale policlonale.*

**Emendamento 276**

**Proposta di regolamento  
Allegato II – Parte C – paragrafo 2**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<p><b>2. <i>Requisiti per la registrazione di un clone selezionato, un miscuglio multiclone e un materiale riproduttivo vegetale policlonale</i></b></p> <p><b>a) <i>Il richiedente deve presentare una domanda all'autorità competente che indichi:</i></b></p> <p><b>i) <i>la specie e, se del caso, la varietà a cui appartiene il clone selezionato, il miscuglio multiclone o il materiale riproduttivo vegetale policlonale; la varietà deve essere iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44;</i></b></p> <p><b>ii) <i>la denominazione proposta e suoi sinonimi;</i></b></p> <p><b>iii) <i>se del caso, la descrizione della composizione del miscuglio multiclone o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;</i></b></p> <p><b>iv) <i>la persona competente per il mantenimento del clone selezionato, del miscuglio multiclone o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;</i></b></p> <p><b>v) <i>il riferimento alla descrizione delle caratteristiche principali della varietà a cui appartiene il clone selezionato, il miscuglio multiclone o il materiale riproduttivo vegetale policlonale;</i></b></p> <p><b>vi) <i>la descrizione delle caratteristiche principali del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile del clone selezionato, del miscuglio multiclone o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;</i></b></p>	<p><b>soppresso</b></p>

- vii) il miglioramento genetico stimato per il clone selezionato, il miscuglio multiclone o il materiale riproduttivo vegetale policlone in relazione alle prestazioni complessive della varietà in questione;**
- viii) informazioni che indichino se il clone selezionato, il miscuglio multiclone o il materiale riproduttivo vegetale policlone è già iscritto in un registro di un altro Stato membro;**
- b) ai fini della registrazione, il clone selezionato, il miscuglio multiclone o il materiale riproduttivo vegetale policlone deve soddisfare i requisiti seguenti applicabili al tipo di materiale in questione:**
- i) il materiale riproduttivo vegetale policlone deve essere selezionato nel contesto di un'unica analisi sul campo contenente un campione rappresentativo della diversità genetica complessiva della varietà secondo una progettazione sperimentale basata su metodi accettati a livello internazionale. Nel caso di materiale riproduttivo vegetale policlone della vite, tale progettazione si basa sui metodi prescritti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino;**
- ii) nel caso del materiale di moltiplicazione della vite, il materiale riproduttivo vegetale policlone deve essere composto da 7-20 genotipi distinti;**
- iii) l'esattezza del clone selezionato, di ciascun clone selezionato del miscuglio multiclone, di ciascun genotipo del materiale riproduttivo vegetale policlone rispetto all'identità della varietà deve essere garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.**
- L'autorità competente deve decidere in merito alla registrazione soltanto dopo aver concluso che i punti da i) a iii)**

*applicabili al tipo di materiale sono soddisfatti;*

*c) si applicano di conseguenza i requisiti per la commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato di cui alla parte B, punto 2.*

#### **Emendamento 277**

##### **Proposta di regolamento Allegato II – Parte D – titolo**

###### *Testo della Commissione*

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E **TUBERI-SEME DI PATATE**

###### *Emendamento*

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E PATATE

#### **Emendamento 278**

##### **Proposta di regolamento Allegato II – Parte D – paragrafo 1 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

Requisiti per la produzione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e **tuberi-seme di patate**

###### *Emendamento*

Requisiti per la produzione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e patate

#### **Emendamento 279**

##### **Proposta di regolamento Allegato III – Parte A – paragrafo 1 – lettera B – lettera d**

###### *Testo della Commissione*

d) le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale della loro varietà;

###### *Emendamento*

d) le piante madri, **se del caso**, devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale della



loro varietà;

**Emendamento 280**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato III – Parte B – titolo**

*Testo della Commissione*

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E  
LA COMMERCIALIZZAZIONE DI  
MATERIALE STANDARD DI SPECIE  
AGRICOLE E VEGETALI

*Emendamento*

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E  
LA COMMERCIALIZZAZIONE DI  
MATERIALE STANDARD DI SPECIE  
AGRICOLE E VEGETALI, **PIANTE DA  
FRUTTO E VITI**

**Emendamento 281**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato III – Parte B – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Fatta eccezione per la lettera b), punto i),  
l'allegato II, parte B, si applica di  
conseguenza alla produzione e alla  
commercializzazione di materiale standard.*

*Emendamento*

*L'allegato III, parte A, si applica di  
conseguenza alla produzione e alla  
commercializzazione di materiale standard,  
comprese le varietà da conservazione  
immesse sul mercato conformemente  
all'articolo 26.*

**Emendamento 282**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato III – Parte B – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*I portainnesti di vite non possono essere  
commercializzati come materiale  
standard.*

**Emendamento 283**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato III – Parte C – titolo**

*Testo della Commissione*

REQUISITI PER LA **REGISTRAZIONE**,  
LA PRODUZIONE E LA  
COMMERCIALIZZAZIONE DI **CLONI**  
**SELEZIONATI, MISCUGLI**  
**MULTICLONALI E** MATERIALE  
RIPRODUTTIVO VEGETALE  
POLICLONALE **DI MATERIALE**  
**STANDARD** DI CUI ALL'ARTICOLO 9,  
PARAGRAFO 1

*Emendamento*

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E  
LA COMMERCIALIZZAZIONE DI  
MATERIALE RIPRODUTTIVO  
VEGETALE POLICLONALE DI CUI  
ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

**Emendamento 284**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato III – Parte C – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

I portainnesti di vite non possono essere  
commercializzati come materiale standard.

*Emendamento*

**1. Impianto**

***L'allegato II, parte C, punto 1, si applica  
di conseguenza all'impianto di materiale  
riproduttivo vegetale policlonale.***

**Emendamento 285**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato III – Parte C – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

***L'allegato II, parte C, si deve applicare di  
conseguenza alla registrazione, alla  
produzione e alla commercializzazione di  
cloni selezionati, miscugli multiclionali e  
materiale riproduttivo vegetale policlonale  
di materiale standard.***

*Emendamento*

**2. Coltivazione in campo:**

- a) in tutte le fasi della coltivazione, i  
materiali di moltiplicazione e le piantine  
devono essere tenuti separati l'uno  
dall'altro;***
- b) i fuori tipo e le piante deformate o  
danneggiate sono smaltiti in tutte le fasi***

*della coltivazione al fine di garantire l'identità e la purezza della varietà o, nel caso di portainnesti non appartenenti a una varietà, l'esattezza dell'identità della specie e delle piante deformate o danneggiate e una produzione efficiente;*

*c) le rispettive piante madri sono escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;*

*d) le rispettive piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;*

*e) le piante madri sono ispezionate visualmente nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione.*

## **Emendamento 286**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato III – Parte C – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Requisiti per la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale policlonale**

***Il materiale deve soddisfare tutti i requisiti che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie in questione:***

***a) presentare un vigore minimo, una dimensione definita e, se del caso, una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per l'impianto;***

***b) essere praticamente indenne da difetti specifici;***

*c) il miscuglio di genotipi che costituiscono il materiale riproduttivo vegetale policlonale è effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e comprende proporzioni identiche di tutti i genotipi che costituiscono detto materiale riproduttivo vegetale policlonale; pur essendo ammessa una tolleranza, la frequenza di ogni singolo genotipo non deve mai essere superiore al doppio di quella del genotipo meno frequente.*

#### **Emendamento 287**

##### **Proposta di regolamento Allegato III – Parte D – titolo**

*Testo della Commissione*

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI STANDARD DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E **TUBERI-SEME DI PATATE**

*Emendamento*

REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI STANDARD DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E PATATE

#### **Emendamento 288**

##### **Proposta di regolamento Allegato III – Parte D – comma 1**

*Testo della Commissione*

L'allegato II, parte D, si deve applicare di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di sementi standard di piante da frutto, viti e **tuberi-seme di patate**.

*Emendamento*

L'allegato II, parte D, si deve applicare di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di sementi standard di piante da frutto, viti e patate.

#### **Emendamento 289**

##### **Proposta di regolamento Allegato IV bis (nuovo)**

Emendamento

<b><i>ALLEGATO IV bis</i></b>
<b><i>SPECIE CHE POSSONO ESSERE PRODOTTE E COMMERCIALIZZATE COME SEMENTI COMMERCIALI</i></b>
<i>Arachis hypogea L.</i>
<i>Biserrula pelecinus</i>
<i>Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch</i>
<i>Cynodon dactylon L.</i>
<i>Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina</i>
<i>Festuca filiformis Pour</i>
<i>Hedysarum coronarium L.</i>
<i>Lathyrus cicera</i>
<i>Medicago × varia T. Martyn Sand</i>
<i>Medicago doliata Carmingn</i>
<i>Medicago italica (Mill.) Fiori</i>
<i>Medicago littoralis</i>
<i>Medicago murex</i>
<i>Medicago polymorpha</i>
<i>Medicago rugosa</i>
<i>Medicago scutellata</i>
<i>Medicago truncatula</i>
<i>Medicago x varia Martyn Sand</i>
<i>Onobrychis viciifolia Scop</i>
<i>Ornithopus compressus</i>
<i>Ornithopus sativus</i>
<i>Phalaris aquatica L.</i>
<i>Plantago lanceolata</i>
<i>Poa annua</i>
<i>Poa nemoralis</i>
<i>Trifolium fragiferum</i>

<i>Trifolium glanduliferum</i>
<i>Trifolium hirtum</i>
<i>Trifolium isthmocarpum</i>
<i>Trifolium michelianum</i>
<i>Trifolium squarrosum</i>
<i>Trifolium subterraneum</i>
<i>Trifolium vesiculosum</i>
<i>Trigonella foenum-graecum L.</i>
<i>Vicia bengahalensis L.</i>
<i>Vicia pannonica Crantz</i>
<i>xFestulolium Asch. &amp; Graebn.</i>

#### Emendamento 290

##### Proposta di regolamento Allegato V – sottotitolo 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
1. <b>Zona fonte</b>	1. <b>Regione di origine</b>

#### Emendamento 291

##### Proposta di regolamento Allegato V – sottotitolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Le autorità competenti possono designare <b>zone fonte</b> specifiche per i miscugli per la preservazione, alle quali tali miscugli sono naturalmente associati. A tale fine, esse devono tenere conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.	Le autorità competenti possono designare <b>regioni di origine</b> specifiche per i miscugli per la preservazione, alle quali tali miscugli sono naturalmente associati. A tale fine, esse devono tenere conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

#### Emendamento 292

##### Proposta di regolamento Allegato V – sottotitolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

Se la **zona fonte** è situata in più di uno Stato membro, essa deve essere individuata di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.

*Emendamento*

Se la **regione di origine** è situata in più di uno Stato membro, essa deve essere individuata di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.

**Emendamento 293**

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – sottotitolo 2 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) tipiche del tipo di habitat della **zona fonte**;

*Emendamento*

a) tipiche del tipo di habitat della **regione di origine**;

**Emendamento 294**

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – sottotitolo 2 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) adeguate allo scopo di ricreare il tipo di habitat della **zona fonte**.

*Emendamento*

c) adeguate allo scopo di ricreare il tipo di habitat della **regione di origine**.

**Emendamento 295**

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – sottotitolo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Il tenore massimo di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus non deve essere superiore allo 0,05 % in peso.

*Emendamento*

Il tenore massimo di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus, **Rumex acetosa, R. thyrsoflorus e R. sanguineus** non deve essere superiore allo 0,05 % in peso.

**Emendamento 296**

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – sottotitolo 3 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) componenti quali specie e, se del caso, sottospecie **e varietà** del miscuglio per la preservazione; che sono caratteristiche del tipo di habitat **del sito della zona fonte** e che sono, in quanto componenti del miscuglio, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche;

*Emendamento*

c) componenti quali specie e, se del caso, sottospecie del miscuglio per la preservazione; che sono caratteristiche del tipo di habitat **della regione di origine** e che sono, in quanto componenti del miscuglio, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche;

**Emendamento 297**

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – sottotitolo 3 – comma 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

**d) quantitativo del miscuglio cui si applica l'autorizzazione;**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 298**

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – sottotitolo 3 – comma 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

**e) zona fonte** del miscuglio;

*Emendamento*

**e) regione di origine** del miscuglio;

**Emendamento 299**

**Proposta di regolamento**

**Allegato V – sottotitolo 3 – comma 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

**g) tipo di habitat della zona fonte** del miscuglio; e

*Emendamento*

**g) tipo di habitat della regione di origine** del miscuglio; e



## Emendamento 300

### Proposta di regolamento Allegato V – sottotitolo 3 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

La domanda deve essere corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al **punto 4** nel caso di miscugli per la preservazione raccolti direttamente o al **punto 5** nel caso di miscugli per la preservazione moltiplicati.

#### *Emendamento*

La domanda deve essere corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al **comma 4** nel caso di miscugli per la preservazione raccolti direttamente o al **comma 5** nel caso di miscugli per la preservazione moltiplicati.

## Emendamento 301

### Proposta di regolamento Allegato V – sottotitolo 3 – comma 5

#### *Testo della Commissione*

**Prima dell'inizio** di ogni **stagione di produzione**, gli operatori professionali **devono notificare** il quantitativo di sementi di miscugli per la **conservazione cui è destinata l'autorizzazione, nonché le dimensioni e l'ubicazione del sito o dei siti di raccolta previsti e la data o le date di raccolta**.

#### *Emendamento*

**Al termine** di ogni **anno civile o fiscale, a seconda dei casi**, gli operatori professionali **notificano all'autorità competente** il quantitativo di sementi **dei miscugli per la preservazione autorizzati**.

## Emendamento 302

### Proposta di regolamento Allegato V – sottotitolo 4 – comma 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) un miscuglio di sementi che è stato raccolto nella **zona fonte** ("miscuglio per la preservazione raccolto direttamente") deve essere raccolto in un sito che non è stato seminato nei quarant'anni precedenti la data dell'autorizzazione;

#### *Emendamento*

a) un miscuglio di sementi che è stato raccolto nella **regione di origine** ("miscuglio per la preservazione raccolto direttamente") deve essere raccolto in un sito che non è stato seminato nei quarant'anni precedenti la data dell'autorizzazione;

## Emendamento 303

### Proposta di regolamento

#### Allegato V – sottotitolo 5 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) le sementi di singole specie sono prelevate nella **zona fonte** oppure si tratta di miscugli per la preservazione raccolti direttamente acquistati presso altri operatori;

##### *Emendamento*

a) le sementi di singole specie sono prelevate nella **regione di origine** oppure si tratta di miscugli per la preservazione raccolti direttamente acquistati presso altri operatori;

## Emendamento 304

### Proposta di regolamento

#### Allegato V – sottotitolo 5 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) **le sementi di cui alla lettera a) sono moltiplicate al di fuori della zona fonte come singole specie. La moltiplicazione può aver luogo per cinque generazioni;**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 305

### Proposta di regolamento

#### Allegato V – sottotitolo 5 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) **tale miscuglio può comprendere anche sementi delle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, prodotte convenzionalmente, se conformi alla lettera c);**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 306

### Proposta di regolamento

#### Allegato V – sottotitolo 5 – comma 1 – lettera h

*Testo della Commissione*

h) il tenore massimo di specie e se del caso di sottospecie che non rispettano le condizioni di cui alla lettera **g**) non deve essere superiore all'1 % in peso;

*Emendamento*

h) il tenore massimo di specie e se del caso di sottospecie che non rispettano le condizioni di cui alla lettera **f**) non deve essere superiore all'1 % in peso;

**Emendamento 307**

**Proposta di regolamento**

**Allegato VI – lettera A – comma 2**

*Testo della Commissione*

Tale notifica deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che preveda la conferma della ricezione accettato dalle autorità competenti. Tre mesi dopo la data indicata sulla ricevuta di ritorno, a condizione che non siano state chieste ulteriori informazioni o che non sia stato comunicato al fornitore un diniego formale per ragioni di incompletezza della notifica, si considera che l'autorità competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto e il materiale eterogeneo deve essere incluso nel registro del materiale eterogeneo.

*Emendamento*

Tale notifica deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che preveda la conferma della ricezione accettato dalle autorità competenti. Tre mesi dopo la data indicata sulla ricevuta di ritorno, a condizione che non siano state chieste ulteriori informazioni o che non sia stato comunicato al fornitore un diniego formale per ragioni di incompletezza della notifica, si considera che l'autorità competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto e il materiale eterogeneo deve essere incluso nel registro del materiale eterogeneo. ***Tale registro rimane gratuito per l'operatore ufficiale.***

**Emendamento 308**

**Proposta di regolamento**

**Allegato VI – lettera B – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Il materiale eterogeneo può ***essere generato mediante*** una delle tecniche seguenti:

*Emendamento*

2. Il materiale eterogeneo può ***avere origine da*** una delle tecniche seguenti:

## Emendamento 309

### Proposta di regolamento

#### Allegato VI – lettera D – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo soddisfa i requisiti di purezza analitica e germinazione per le sementi e i requisiti di qualità per altri materiali *della categoria più bassa per le specie corrispondenti*.

##### *Emendamento*

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo soddisfa ***requisiti pari a quelli fissati per la categoria più bassa per le rispettive specie, compresi i requisiti stabiliti per le specie elencate nell'allegato IV per quanto riguarda*** i requisiti di purezza analitica e germinazione per le sementi e i requisiti di qualità per ***gli*** altri materiali.

## Emendamento 310

### Proposta di regolamento

#### Allegato VI – lettera H – tabella – riga 2

##### *Testo della Commissione*

<i>Piante foraggere</i>	<i>10</i>
-------------------------	-----------

##### *Emendamento*

<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
------------------	------------------

## Emendamento 311

### Proposta di regolamento

#### Allegato VII – comma 1 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

(g) nel caso di ***varietà con*** descrizione ufficialmente riconosciuta e, se del caso, un'indicazione della regione o delle regioni in cui la varietà è ***storicamente*** coltivata e ***alle quali si è naturalmente adattata ("regione/i di origine")***;

##### *Emendamento*

(g) nel caso di ***conservazione, una*** descrizione ufficialmente riconosciuta e, se del caso, un'indicazione della regione o delle regioni in cui la varietà è ***tradizionalmente*** coltivata e, ***nel caso di varietà da conservazione selezionate ex novo, a quali condizioni di coltivazione locali si è adattata***;

## Emendamento 312

### Proposta di regolamento Allegato VII – comma 1 – lettera t

#### *Testo della Commissione*

(t) se del caso, l'indicazione che la varietà possiede determinate caratteristiche, ***diverse da quella di cui alla lettera s)***, e l'indicazione delle condizioni di coltivazione applicabili.

#### *Emendamento*

(t) se del caso, l'indicazione che la varietà possiede determinate caratteristiche ***che possono determinare effetti agronomici indesiderati*** e l'indicazione delle condizioni di coltivazione applicabili.

## Emendamento 313

### Proposta di regolamento Allegato VII – comma 1 – lettera t bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(t bis) ove del caso, i rispettivi diritti di proprietà intellettuale riguardanti la varietà, i suoi componenti, le sue caratteristiche e il processo di sviluppo, compreso, se applicabile e opportuno, il numero dei pertinenti brevetti concessi o pendenti che l'autorità competente deve fornire e aggiornare;***

## Emendamento 314

### Proposta di regolamento Allegato VII – comma 1 – lettera t ter (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(t ter) se del caso, una descrizione delle tecniche di selezione applicate per lo sviluppo della varietà.***

## Emendamento 315

### Proposta di regolamento Allegato VII bis (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	
<i>Emendamento</i>	
<b>ALLEGATO VII bis</b>	
<b>QUANTITÀ MASSIME PER LA CONSERVAZIONE DINAMICA</b>	
<i>La quantità si applica per persona fisica o giuridica, anno e varietà/accessione/ecotipo/risorsa genetica vegetale.</i>	
<b>Specie</b>	<b>Massa netta massima (kg)</b>
<i>Piante foraggere</i>	<b>20</b>
<i>Barbabietole</i>	<b>20</b>
<i>Cereali</i>	<b>200</b>
<i>Piante oleaginose e da fibra</i>	<b>20</b>
<i>Patata</i>	<b>1000</b>
<i>Ortaggi:</i>	
<i>Leguminose</i>	<b>75</b>
<i>Cipolle, cerfoglio, asparagi, bietole bianche o bietole da costa, barbabietole rosse o bietole da orto, rape, angurie, zucche, zucchine, carote, ravanelli, scorzonera, spinaci e valeriana</i>	<b>1</b>
<i>Tutti gli altri semi di ortaggi</i>	<b>0,5</b>
<i>Ortaggi propagati per via vegetativa</i>	<b>500 piante</b>
<i>Materiali di moltiplicazione dei frutti e della vite</i>	<b>150 stock.</b>

## MOTIVAZIONE

Il materiale riproduttivo vegetale è stato finora disciplinato da dieci diverse direttive che riguardano le diverse specie e varietà ed affrontano aspetti diversi, tra cui lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione.

Con la presente proposta, la Commissione intende disciplinare i vari materiali riproduttivi vegetali, quali sementi, talee, alberi, radici e tuberi, nel quadro di un unico regolamento, stabilendo così una norma uniforme per i diversi materiali riproduttivi vegetali all'interno dell'Unione europea.

Il relatore condivide pienamente la proposta della Commissione e accoglie con favore la separazione del materiale riproduttivo vegetale dal materiale forestale di moltiplicazione, che sono ora trattati in due diversi regolamenti.

Il relatore apprezza la struttura del regolamento con particolare attenzione alla commercializzazione e alla qualità del materiale riproduttivo vegetale, che è garantita da norme di produzione rigorose e controlli da parte dell'autorità competente. Il relatore sostiene pienamente la definizione di deroghe importanti per lo scambio non commerciale di sementi e per le varietà da conservazione incentrate sulla biodiversità, che egli ritiene essenziali. Tuttavia, le deroghe devono rispettare gli elementi fondamentali del materiale riproduttivo vegetale per quanto riguarda i rischi fitosanitari, i diritti di proprietà e i piccoli quantitativi limitati.

Il relatore propone adeguamenti tecnici di lieve entità, come l'estensione del campo di applicazione del regolamento ai requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale, da applicare non solo alla commercializzazione ma anche alle importazioni nell'Unione europea. Il relatore sottolinea l'importanza di escludere dal presente regolamento i materiali di moltiplicazione di generi o specie presenti nell'elenco di cui all'allegato I utilizzati esclusivamente a fini ornamentali. Inoltre, il relatore suggerisce di specificare la definizione di cloni includendo le descrizioni delle piante da frutto ed escludendo le specie esogame a impollinazione spontanea dalla definizione di materiale eterogeneo.

Al fine di ridurre il deterioramento e migliorare la certezza del diritto, il relatore propone di consentire la fusione di diversi lotti di materiale riproduttivo vegetale in un unico lotto, indipendentemente dall'anno di raccolta, a condizione che i lotti appartengano alla stessa varietà.

Inoltre, il relatore suggerisce di estendere il periodo per gli audit periodici di cui all'articolo 12 da almeno una volta ogni 12 mesi ad almeno una volta ogni 18 mesi, al fine di concedere alle autorità competenti maggiore flessibilità per programmare gli audit dopo il ciclo di produzione reale. Il relatore suggerisce di prevedere maggiore flessibilità in relazione ai costi delle attività di certificazione come una delle due condizioni da soddisfare per aggiungere un genere o una specie all'allegato IV. Inoltre, il relatore specifica che la produzione e la commercializzazione di piante foraggere non possono essere classificate come "materiale eterogeneo" e pertanto non devono essere incluse nell'articolo 27. Inoltre, il relatore sostiene la deroga all'articolo 39 per l'importazione di materiale riproduttivo vegetale, che non è prodotto per finalità di mercato. Il relatore chiede l'esenzione delle graminacee stolonifere dalle prove atte a verificarne il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile in quanto non sono utilizzate per la produzione di alimenti o materie prime rinnovabili. Il relatore ritiene che il presente regolamento preveda norme di commercializzazione dettagliate con implicazioni

dirette sulla produzione di materiale riproduttivo vegetale e si interroga sulla necessità di adottare un ulteriore atto delegato sulle condizioni minime di coltivazione a norma dell'articolo 47.

Il relatore è convinto che, con l'approccio adottato nella proposta della Commissione e con gli emendamenti proposti nella relazione, possa essere raggiunto l'obiettivo di un regolamento unico sul materiale riproduttivo vegetale che sia equilibrato e abbia un impatto positivo in tutti i settori precedentemente disciplinati da diverse direttive.



**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL  
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
Ifoam Organics Europe
Bayerische Pflanzenzucht- und Saatbauverbände
COCERAL
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Euroseeds
CropLife Europe
ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung
Copa & Cogeca
Rete Semi Rurali
Europatat

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

12.3.2024

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE**

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, 2017/625 e 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)  
(COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))

Relatore per parere: Christophe Clergeau

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La sostenibilità e la resilienza dell'agricoltura e dell'intera catena alimentare si basano in gran parte sulla diversità e sulla qualità delle sementi e di altri materiali riproduttivi vegetali (MRV). L'obiettivo principale della presente proposta legislativa è quello di disporre di un regolamento unico che stabilisca un quadro coerente che riunisca le disposizioni precedentemente suddivise in una dozzina di direttive.

Al fine di garantire la qualità degli MRV e garantire la fiducia degli acquirenti, le norme che disciplinano la loro produzione e commercializzazione devono basarsi sulla categorizzazione e su protocolli stabiliti e controllati dalle autorità interessate. Al di là dei principi di base, molti atti delegati e di esecuzione dovrebbero chiarire e adattare le norme di esecuzione al fine di tenere conto dell'ampia diversità degli MRV. In nome del principio di proporzionalità e del diritto degli agricoltori di utilizzare le proprie sementi e altri MRV, gli agricoltori non dovrebbero essere tenuti a seguire i principi enunciati nella presente proposta, che si applica solo alla produzione di MRV destinati ad essere commercializzati come MRV e non per altri scopi come l'alimentazione. Inoltre, il relatore ritiene che gli agricoltori debbano beneficiare di una deroga per le loro pratiche commerciali di sementi e altri MRV, anche in caso di compensazione dei costi.

Sono inoltre previste deroghe per facilitare la conservazione di alcuni MRV, per riconoscere le specificità del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, per adeguare i vincoli per la vendita ad acquirenti non professionali o per riconoscere le specificità delle banche genetiche e di altre organizzazioni di conservazione. In particolare, il relatore ritiene che i materiali eterogenei siano serbatoi di diversità genetica sufficientemente cruciali allo scopo di affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici e che ciò giustifica il fatto di aprire

questa categoria a tutte le specie in modo che possano trovare il loro posto. In generale, tuttavia, il relatore ritiene che sia necessario escludere dai vari regimi di deroga gli MRV costituiti da un organismo genetico modificato o da un vegetale ottenuto da nuove tecniche genetiche (NGT).

Per essere registrato come varietà, deve essere attestata la distinzione, l'omogeneità e la stabilità dell'MRV. Nella sua proposta, la Commissione propone di aggiungere un esame tecnico complementare sul valore della coltivazione e dell'uso sostenibile (VCUD) che dovrebbe evidenziare un "miglioramento significativo" della varietà rispetto alle varietà esistenti già registrate. Il relatore ritiene che il valore di una varietà dipenda principalmente dalle condizioni in cui si evolve ed è stato selezionato: una varietà non può essere considerata sostenibile di per sé, tutto dipende dal sistema di produzione agricola di cui fa parte. Questo è il motivo per cui è necessario testare VCUD in diversi metodi di produzione, in particolare in condizioni senza pesticidi sintetici come nell'agricoltura biologica. Inoltre, il relatore ritiene che il test VCUD non dovrebbe comportare l'esclusione di varietà se ciò contribuisce a ridurre la biodiversità coltivata. La VCUD deve anche poter rimanere facoltativa per gli ortofrutticoli a causa dei costi che comporta per i produttori di semi medio-piccoli.

Infine, il relatore ritiene che la proposta legislativa in materia di MRV richieda la modifica della direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche al fine di preservare il libero accesso alle risorse genetiche. Gli MRV ottenuti con nuove tecniche genetiche non devono essere brevettabili per non destabilizzare il dispositivo dei Certificati di costituzione vegetale che garantisce l'equa remunerazione degli allevatori senza ostacolare l'accesso all'innovazione. È inoltre opportuno limitare l'estensione dei brevetti ai materiali biologici che ne derivano. Infine, è necessario ampliare la portata delle licenze obbligatorie in caso di comprovato vantaggio ambientale o economico.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 5

##### *Testo della Commissione*

(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità della produzione di materiale

##### *Emendamento*

(5) Al fine di realizzare tale transizione verso sistemi alimentari sostenibili, la legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto tenere conto della necessità di garantire l'adattabilità *e la diversità* della produzione

riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e ripristinare la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.

di materiale riproduttivo vegetale alle mutevoli condizioni agricole, orticole e ambientali, di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, di proteggere e ripristinare la biodiversità e di soddisfare le crescenti aspettative degli agricoltori e dei consumatori in merito alla qualità, **alla resilienza** e alla sostenibilità del materiale riproduttivo vegetale.

**Emendamento 2**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 36 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(36 bis)** *Il regolamento dovrebbe puntare all'"approccio One Health", inteso come approccio integrato e unificante che intende raggiungere un equilibrio sostenibile e ottimizzato tra la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, è strettamente interconnessa e interdipendente;*

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 38 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(38 bis)** *Il materiale eterogeneo non dovrebbe essere costituito da un OGM o da una pianta NGT di categoria 1 o 2 ai sensi del regolamento (UE) .../....*

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 49**

*Testo della Commissione*

(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà di tutti i generi o di tutte le specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso.

**Emendamento 5**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 64**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(49) Al fine di contribuire alla sostenibilità della produzione agricola e **dei sistemi alimentari, riconoscendo nel contempo che la sostenibilità non può essere ridotta a un unico tratto o varietà ma può solo applicarsi a un sistema coltivato nel suo complesso,** e rispondere a esigenze economiche, ambientali e sociali più ampie, nuove varietà di tutti i generi o di tutte le specie dovrebbero mostrare un miglioramento rispetto alle altre varietà degli stessi generi o delle stesse specie iscritte nello stesso registro nazionale delle varietà, per quanto riguarda taluni aspetti. Figurano tra tali aspetti: resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni a basso impiego di fattori di produzione; tolleranza/resistenza agli stress biotici, comprese malattie delle piante causate da nematodi, funghi, batteri, virus, insetti e altri organismi nocivi; tolleranza/resistenza agli stress abiotici, compreso l'adattamento alle condizioni dei cambiamenti climatici; utilizzo più efficiente delle risorse naturali, quali l'acqua e i nutrienti; minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti; caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione; e caratteristiche di qualità o nutrizionali ("valore agronomico e di utilizzazione sostenibile"). Al fine di decidere in merito alla registrazione delle varietà e al fine di offrire una flessibilità sufficiente per registrare varietà aventi le caratteristiche più auspicabili, tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione per una determinata varietà nel suo complesso.

*Emendamento*

**(64) È opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 al fine di allineare le definizioni di "materiale riproduttivo vegetale" e "materiale eterogeneo" alle definizioni di cui al presente regolamento. Inoltre il potere conferito alla Commissione di adottare disposizioni specifiche per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico dovrebbe essere escluso dal regolamento (UE) 2018/848, in quanto tutte le norme relative alla produzione e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento per motivi di chiarezza giuridica.**

*soppresso*

**Emendamento 6  
Proposta di regolamento  
Articolo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione **e la** commercializzazione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.

*Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione **di materiale riproduttivo vegetale ai fini della sua** commercializzazione **come materiale riproduttivo vegetale** nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.

**Emendamento 7  
Proposta di regolamento  
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3**

*Testo della Commissione*

I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua

*Emendamento*

I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua

commercializzazione.

commercializzazione *come materiale riproduttivo vegetale nell'UE*.

#### **Emendamento 8**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali e gli utilizzatori finali;

###### *Emendamento*

a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali, **gli agricoltori** e gli utilizzatori finali;

#### **Emendamento 9**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

b) garantire **parità di** condizioni per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

###### *Emendamento*

b) garantire condizioni **appropriate** per la concorrenza degli operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

#### **Emendamento 10**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d**

###### *Testo della Commissione*

d) contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

###### *Emendamento*

d) contribuire alla conservazione **dinamica** e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

#### **Emendamento 11**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e**

###### *Testo della Commissione*

e) contribuire **alla produzione agricola sostenibile, adattata** alle

###### *Emendamento*

e) contribuire **a sistemi alimentari sostenibili e produttivi, adattati** alle

condizioni climatiche attuali e future;

*diverse* condizioni climatiche *e dei suoli,*  
*per quelle* attuali e *quelle* future;

#### **Emendamento 12**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f**

###### *Testo della Commissione*

f) contribuire alla sicurezza alimentare.

###### *Emendamento*

f) contribuire alla sicurezza alimentare *e alla sovranità alimentare;*

#### **Emendamento 13**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e**

###### *Testo della Commissione*

e) al materiale riproduttivo vegetale *utilizzato esclusivamente* per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche.

###### *Emendamento*

e) al materiale riproduttivo vegetale *venduto o trasferito in altro modo, a titolo gratuito od oneroso,* per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche, *incluse la ricerca in azienda e le attività effettuate nell'ambito della conservazione dinamica delle risorse genetiche;*

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*e bis) al materiale riproduttivo vegetale prodotto dagli agricoltori per uso proprio;*

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – punto 29 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) coltivata tradizionalmente o selezionata localmente ex novo in

###### *Emendamento*

a) coltivata tradizionalmente o selezionata *o sviluppata* localmente ex



condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni; e

novo in condizioni locali specifiche nell'Unione e adattata a tali condizioni *o per l'utilizzo in un ambiente o in un sistema di produzione marginale*; e

**Emendamento 16**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 29 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) diversa da un ibrido F1; e*

**Emendamento 17**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 29 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) caratterizzata da un *elevato* livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

b) *nel caso delle sementi, può essere* caratterizzata da un *certo* livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

**Emendamento 18**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(35 bis) "selezione": tutte le attività e le pratiche relative allo sviluppo di nuove varietà vegetali e alla loro selezione prima della domanda di registrazione;*

**Emendamento 19**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – punto 35 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(35 ter) "conservazione dinamica delle risorse fitogenetiche": le attività svolte da banche genetiche, banche di*

*semi comunitarie e altre organizzazioni e reti, nonché dai loro membri e singoli conservatori di semi, che implicano trasferimenti di materiale riproduttivo vegetale in modo formale e informale, siano essi presi in considerazione o meno e volti a contribuire alla conservazione e all'arricchimento a lungo termine della diversità genetica vegetale.*

**Emendamento 20**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) si tratta di *semi scambiate in natura* tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

*Emendamento*

e) si tratta di *materiale riproduttivo vegetale scambiato* tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

**Emendamento 21**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) si tratta di *semi scambiate in natura* tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

*Emendamento*

d) si tratta di *materiale riproduttivo vegetale scambiato* tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

**Emendamento 22**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) non è coperto da un diritto di proprietà intellettuale che ne limita l'uso a fini di conservazione;*

**Emendamento 23**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)**

*c ter) non è costituito da OGM o da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) né da una pianta NGT di categoria 1 o 2 quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) .../... [Ufficio delle pubblicazioni, inserire il riferimento al regolamento sulle NGT ...];*

**Emendamento 24**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

*Emendamento*

1. In deroga all'articolo 20, il materiale riproduttivo vegetale **di tutti i generi o specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I**, appartenente a una varietà da conservazione iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può essere prodotto e commercializzato nell'Unione come sementi o materiale standard se soddisfa tutti i requisiti relativi alle sementi e ai materiali standard per le rispettive specie di cui all'articolo 8.

**Emendamento 25**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Una varietà di conservazione, le sue parti e/o le sue componenti genetiche non possono essere coperte da un diritto di proprietà intellettuale che ne limiti l'uso a fini di conservazione, ricerca, selezione e/o formazione, comprese la ricerca e la selezione partecipative in azienda.**

**Emendamento 26**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Tali modifiche sono adottate per consentire adeguamenti all'evoluzione delle rispettive prove tecniche e scientifiche e delle norme internazionali così come per dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione del presente articolo per quanto riguarda tutti i generi o tutte le specie, oppure determinati generi o determinate specie.

*Emendamento*

Tali modifiche sono **messe a punto in consultazione con i rispettivi gruppi di interesse multipartecipativi coinvolti in materiali eterogenei** adottate per consentire adeguamenti all'evoluzione delle rispettive prove tecniche e scientifiche e delle norme internazionali così come per dare seguito all'esperienza acquisita in relazione all'applicazione del presente articolo per quanto riguarda tutti i generi o tutte le specie, oppure determinati generi o determinate specie.

**Emendamento 27**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro un termine **stabilito da detta autorità**, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

*Emendamento*

4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro un termine **di tre mesi**, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

**Emendamento 28**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro

*Emendamento*

Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo"). **La**

("registro del materiale eterogeneo").

*registrazione è gratuita.*

**Emendamento 29**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – titolo**

*Testo della Commissione*

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato a e tra **banche**, organizzazioni e reti **genetiche**

*Emendamento*

Materiale riproduttivo vegetale commercializzato **da, a, dentro** e tra organizzazioni e reti **dedite alla conservazione dinamica e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche**

**Emendamento 30**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato a o tra **banche**, organizzazioni e reti **genetiche aventi un obiettivo statutario, o un obiettivo ufficiale notificato all'autorità competente, per la conservazione** delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

*Emendamento*

In deroga agli articoli da 5 a 25, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato **da, a, dentro** o tra organizzazioni e reti, **anche di agricoltori, dedite alla conservazione dinamica e all'uso sostenibile** delle risorse fitogenetiche, nel contesto del quale tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro.

**Emendamento 31**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Può essere commercializzato anche da tali **banche**, organizzazioni e reti **genetiche** a persone che effettuano la conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, **senza scopo di lucro**.

*Emendamento*

Può essere commercializzato anche da tali organizzazioni e reti **di conservazione o dai loro membri** a persone che effettuano la conservazione **dinamica** di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, **o per scopi agricoli professionali**.

**Emendamento 32**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, il materiale riproduttivo vegetale *soddisfa i requisiti seguenti:*

*Emendamento*

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, ***le organizzazioni e le reti di conservazione non soddisfano gli obblighi di cui agli articoli da 41 a 43 e il materiale riproduttivo vegetale è elencato in un registro tenuto da tali organizzazioni e reti di conservazione con una descrizione di base di tale materiale riproduttivo vegetale:***

**Emendamento 33**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

***a) figura in un registro tenuto da tali banche, organizzazioni e reti genetiche unitamente a una descrizione adeguata del materiale riproduttivo vegetale;***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 34**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

***b) è conservato da tali banche, organizzazioni e reti genetiche che, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti campioni di tale materiale riproduttivo vegetale; e***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 35**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) *è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.*

*soppresso*

**Emendamento 36**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 29 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. *Le banche, organizzazioni e reti genetiche notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.*

*soppresso*

**Emendamento 37**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Sementi scambiate in natura* tra agricoltori

*Materiale riproduttivo vegetale scambiato* tra agricoltori

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi *sementi* in natura se *tali sementi soddisfano* tutte le condizioni seguenti:

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi *materiale riproduttivo vegetale* in natura *o dietro un compenso in denaro che copra i costi diretti sostenuti, se tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa* tutte le condizioni seguenti:

**Emendamento 39**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 3**

*Testo della Commissione*

(3) non **sono** oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di **sementi**; e

*Emendamento*

(3) non **è** oggetto di un contratto di servizi **per moltiplicazione** concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di **materiale riproduttivo vegetale**; e

**Emendamento 40**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 4**

*Testo della Commissione*

(4) **le sementi sono utilizzate** per la gestione dinamica **delle sementi** dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

*Emendamento*

(4) **il materiale riproduttivo vegetale è utilizzato** per la gestione dinamica **del materiale riproduttivo vegetale** dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

**Emendamento 41**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. **Tali sementi soddisfano** tutti i requisiti seguenti:

*Emendamento*

2. **Tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa** tutti i requisiti seguenti:

**Emendamento 42**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) non **appartengono** a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94;

*Emendamento*

a) non **appartiene** a una varietà per la quale sono state concesse privative per ritrovati vegetali a norma del regolamento (UE) n. 2100/94 **e i cui diritti sono ancora in vigore**;



**Emendamento 43**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) *sono limitate* a piccoli quantitativi, definiti dalle autorità competenti *per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore*, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e

*Emendamento*

b) *è limitato* a piccoli quantitativi, definiti dalle autorità competenti *sufficienti a soddisfare il fabbisogno annuo di un agricoltore per specie specifiche* per ciascun anno, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e

**Emendamento 44**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) *sono* praticamente *indenni* da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di *sementi e presentano una capacità germinativa sufficiente*.

*Emendamento*

c) *è* praticamente *indenne* da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla *sua* qualità di *materiale riproduttivo vegetale*.

**Emendamento 45**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. *Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi per le singole specie di cui al paragrafo 2, lettera b).*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 46**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tale deroga non si applica a un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE né a un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../....***

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Tale autorizzazione derogatoria non può riguardare un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE né un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../....***

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

c) sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a **5 bis**.

#### **Emendamento 49**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Tale deroga non può riguardare un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente***

*modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE né un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../....*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Qualora la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale possa comportare un rischio grave per la salute umana, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la coltivazione di altre specie, e tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato, la Commissione adotta senza indugio, mediante atti di esecuzione, le opportune misure di emergenza provvisorie. Tali misure sono limitate nel tempo. Tra queste possono figurare disposizioni che limitano o vietano la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione o stabiliscono condizioni adeguate per la sua produzione o commercializzazione, in funzione della gravità della situazione.

#### *Emendamento*

Qualora ***vi siano motivi ragionevoli per sospettare che*** la produzione o la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale possa comportare un rischio grave per la salute umana, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la coltivazione di altre specie, e tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro interessato, la Commissione adotta senza indugio, mediante atti di esecuzione, le opportune misure di emergenza provvisorie. Tali misure sono limitate nel tempo. Tra queste possono figurare disposizioni che limitano o vietano la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione o stabiliscono condizioni adeguate per la sua produzione o commercializzazione, in funzione della gravità della situazione.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***In deroga al primo comma, in caso di mancato rispetto dei requisiti relativi alle zone rifugio o di altri requisiti cui è soggetta la coltivazione di varietà contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti, le misure che limitano o vietano la***

*commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale in questione sono attuate fino al ripristino della piena conformità.*

#### **Emendamento 52**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le attività di cui agli articoli 28, 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo.*

#### **Emendamento 53**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Le attività di cui agli articoli 28, 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo.*

#### **Emendamento 54**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione e monitoraggio per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;*

### Motivazione

*La commissione ENVI non ha alcuna competenza rispetto alla lettera f), sebbene quest'ultima tratti di colture OGM. Il testo è copiato aggiungendovi, in quanto ritenute pertinenti, le condizioni "di monitoraggio" normalmente imposte alle colture OGM per le rispettive proprietà alle quali gli organismi nocivi possono sviluppare resistenza.*

### Emendamento 55

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c ter) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera c bis) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione e di monitoraggio per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori o sulle piante selvatiche del medesimo genere della rispettiva varietà;***

### Motivazione

*La commissione ENVI non ha alcuna competenza rispetto alla lettera g), sebbene tratti di colture OGM. Il testo è copiato con l'aggiunta, considerata anch'essa pertinente, delle "condizioni di monitoraggio", quali normalmente imposte anche alle colture OGM coltivate alle cui proprietà rispettive gli organismi nocivi possono sviluppare una resistenza. Sono aggiunte anche le "piante selvatiche", dal momento che, ad esempio, il granturco MON810 coltivato nell'UE ha un parente selvatico, il teosinte, e che anche la loro co-occorrenza è oggetto di monitoraggio.*

### Emendamento 56

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – titolo**

*Testo della Commissione*

Valore agronomico e di utilizzazione sostenibile

*Emendamento*

Valore agronomico **e produttivo** e di utilizzazione sostenibile

**Emendamento 57**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel registro nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, offrono un netto miglioramento per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati.

*Emendamento*

Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico **e produttivo** e di utilizzazione sostenibile di una varietà è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel registro nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, **sono superiori e** offrono un netto miglioramento, **in almeno uno dei sistemi di produzione agricola esistenti**, per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili **e produttive** che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati.

**Emendamento 58**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Le caratteristiche di cui al primo comma sono le seguenti, a seconda delle specie, delle regioni, delle condizioni agroecologiche e degli usi interessati:

*Emendamento*

Le caratteristiche di cui al primo comma sono **testate nell'ambito di diversi sistemi di produzione agricola, tra cui i sistemi convenzionale, biologico, agroecologico, rigenerativo, conservativo, di gestione integrata con bassi livelli di fertilizzanti e irrigazione. Le caratteristiche possono comprendere** le seguenti, a seconda delle specie, delle regioni, delle condizioni agroecologiche e degli usi interessati:

**Emendamento 59**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) caratteristiche che **migliorano** la sostenibilità **dell'**immagazzinamento, **della trasformazione e della** distribuzione;

*Emendamento*

f) caratteristiche che **rafforzano** la sostenibilità **e la produttività lungo l'intera catena del valore agroalimentare, compresi la raccolta, l'**immagazzinamento, **la** distribuzione **e la trasformazione o altre caratteristiche pertinenti**;

**Emendamento 60**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

**g bis) conservazione del patrimonio tradizionale e culturale;**

*Emendamento*

**Emendamento 61**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

**g ter) capacità di rafforzare la sostenibilità economica, ecologica e sociale di un'area regionale, incidendo positivamente sulla conservazione e sulla tutela del paesaggio tradizionale;**

*Emendamento*

**Emendamento 62**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

**g quater) miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione agricola in un approccio ecosistemico che tenga conto di tutte le interazioni con**

*Emendamento*

*l'ambiente.*

**Emendamento 63**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *L'esame del valore agronomico e produttivo e di utilizzazione sostenibile rimane volontario per le specie elencate nell'allegato I, parti B e C.*

**Emendamento 64**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *L'esame del valore agronomico e produttivo e di utilizzazione sostenibile non deve portare all'esclusione di varietà che ridurrebbero la diversità delle specie coltivate.*

**Emendamento 65**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Ai fini della registrazione delle varietà biologiche adatte alla produzione biologica quale definita all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 2018/848, l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile è effettuato in condizioni biologiche, conformemente a tale regolamento, in particolare all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), all'articolo 12 e all'allegato II, parte I, di tale regolamento.*

*Al fine di ottenere informazioni sulla resilienza del materiale riproduttivo vegetale, l'esame del valore agronomico e produttivo e di utilizzazione sostenibile può anche essere effettuato in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario per il completamento di trattamenti di controllo con pesticidi e altri fattori di produzione esterni, o in condizioni biologiche, conformemente al regolamento (UE) 2018/848, in particolare all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), all'articolo 12 e all'allegato II, parte I.*



**Emendamento 66**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con **quanto** strettamente **necessario** per il completamento **di trattamenti di controllo con pesticidi e altri fattori di produzione esterni**.

*Emendamento*

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati **da operatori professionali coinvolti nell'agricoltura biologica o da agricoltori che praticano l'agricoltura biologica in conversione** o in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con **i trattamenti con pesticidi e altri fattori di produzione esterni che sono** strettamente **necessari** per il completamento **dell'esame**. **Se del caso, gli Stati membri devono presentare ogni anno una relazione alla Commissione sulle ragioni che hanno condotto a tali trattamenti e sugli impegni assunti per consentire questa transizione in futuro.**

**Emendamento 67**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 52 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Le autorità competenti prendono in considerazione la possibilità di includere l'analisi delle sementi convenzionali in condizioni a basso impiego di fattori di produzione, in condizioni biologiche in conversione o in condizioni biologiche.**

**Emendamento 68**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1.

*Emendamento*

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1. ***Essa informa il richiedente della propria decisione indicando, se del caso, i motivi del rifiuto.***

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 – punto i**

*Testo della Commissione*

i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà; oppure

*Emendamento*

i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà ***o in un catalogo commerciale di un operatore professionale o in una documentazione resa pubblica o presentata all'autorità competente da una persona fisica o giuridica coinvolta nella conservazione dinamica o nell'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la biodiversità coltivata;*** oppure

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera j**

*Testo della Commissione*

j) se la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato, la prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

*Emendamento*

j) se la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato, la prova del fatto che la coltivazione dell'organismo geneticamente modificato in questione è autorizzata nell'Unione, conformemente alla direttiva 2001/18/CE o al regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, ***e la prova del rispetto dei requisiti di***

*coltivazione e di monitoraggio nel periodo vegetativo considerato;*

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*l bis) l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale diversi dalla privativa per ritrovati vegetali concessa sulla varietà nel suo complesso o sui suoi componenti;*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) l'esame non sostituisce la valutazione dei rischi prevista nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati o del regolamento (UE) .../... sulle piante ottenute con alcune nuove tecniche genomiche.*

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di varietà di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

Tuttavia il periodo di registrazione è di trent'anni per il materiale riproduttivo di **varietà da conservazione** e varietà di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento Articolo 77 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 77 bis*

##### *Relazione della Commissione*

*Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio europeo una relazione in cui valuta la corrispondenza tra le disposizioni introdotte dal presente regolamento e i mezzi di cui le autorità competenti dispongono per attuarle. Nella sua valutazione la Commissione presta particolare attenzione alle prove tecniche del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, in quanto la deroga di cui all'articolo 61 del presente regolamento deve essere utilizzata con grande parsimonia al fine di garantire la credibilità di dette prove. Se del caso, la Commissione presenta proposte, comprese proposte di bilancio, per far corrispondere le esigenze e i mezzi di cui le autorità competenti dispongono.*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di regolamento Articolo 80 – punto 1**

Regolamento (UE) 2017/625

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettere k bis e k ter (nuove)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*"k bis) la coltivazione di varietà resistenti agli erbicidi;*

*k ter) la coltivazione di varietà con caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati.";*

*(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione*

*dell'emendamento implica adeguamenti  
tecnici in tutto il testo)*

*(Regolamento (UE) 2017/625)*

*Motivazione*

*L'emendamento conferisce alle autorità competenti la facoltà di controllare l'attuazione delle condizioni di coltivazione prescritte per le varietà resistenti agli erbicidi e altre varietà con caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati, a norma dell'articolo 47. Se le autorità non fossero competenti a controllare la coltivazione di tali varietà, si perderebbero l'intero beneficio e l'efficacia di questa misura riguardante le varietà resistenti agli erbicidi e le varietà con caratteristiche particolari che possono comportare effetti agronomici indesiderati, qualora questi fossero definiti a una data successiva.*

### **Emendamento 76**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 81**

Regolamento (UE) 2018/848

Articolo 3, articolo 13 e allegato II

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 81*

*soppresso*

*Modifica del regolamento (UE) 2018/848*

*Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:*

*(1) l'articolo 3 è così modificato:*

*a) il punto 17) è sostituito dal seguente:*

*"17)*

*"materiale riproduttivo vegetale":  
materiale riproduttivo vegetale come  
definito all'articolo 3, punto 1), del  
regolamento (UE) [.../...] del Parlamento  
europeo e del Consiglio (\*)+*

---

*(\*) Regolamento (UE) [.../...] del  
Parlamento europeo e del Consiglio, [...]  
(GU [...], del [...], pag. [...]). [la nota  
presente in tale regolamento va qui]*

*[+ GU: si prega di inserire nel testo il  
numero del presente regolamento e il  
numero, la data, il titolo e il riferimento*

*nella GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.]";*

*"18)*

*"materiale eterogeneo biologico":  
materiale eterogeneo quale definito  
all'articolo 3, punto 27), del regolamento  
(UE) [.../...] (\*)++, prodotto  
conformemente al presente regolamento;*

---

*(\* Regolamento (UE) [.../...] del  
Parlamento europeo e del Consiglio, [...] (GU [...], del [...], pag. [...]). [la nota  
presente in tale regolamento va qui]*

*[++ GU: inserire nel testo il numero del  
presente regolamento.]";*

*(3) all'allegato II, parte I, del regolamento  
(UE) 2018/848, al punto 1.8.4 il secondo  
comma è sostituito dal seguente: "Tutte le  
pratiche di moltiplicazione, ad eccezione  
di colture di tessuti vegetali, colture  
cellulari, germoplasma, meristemi, cloni  
chimerici e materiale micropropagato,  
sono attuate in regime di gestione  
biologica certificata."*

#### **Emendamento 77**

##### **Proposta di regolamento Articolo 81 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

##### *Articolo 81 bis*

*Modifica della direttiva 98/44/CE*

*La direttiva 98/44/CE è così modificata:*

#### **Emendamento 78**

##### **Proposta di regolamento Articolo 81 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1) all'articolo 4, sono aggiunti i paragrafi*

*4 e 5 seguenti:*

*"4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le piante NGT, il materiale vegetale e loro parti, nonché le informazioni genetiche in essi contenute, non sono brevettabili.*

*5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, i vegetali, il materiale vegetale e loro parti, nonché le informazioni genetiche in essi contenute, ottenuti mediante tecniche escluse dal campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE quali elencate nell'allegato I B di quest'ultima, non sono brevettabili."*

**Emendamento 79**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato VI – parte B – punto 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) il materiale eterogeneo non deve essere derivato da materiale parentale coperto da brevetti né essere protetto da brevetti.*

**Emendamento 80**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato VII – lettera t bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(t bis) l'eventuale esistenza di diritti di proprietà intellettuale che coprono la varietà nel suo complesso o i suoi componenti genetici, o le informazioni genetiche in essa contenute, compreso, se del caso, il numero di eventuali brevetti pertinenti;*

*Motivazione*

*Per garantire trasparenza agli utilizzatori, le informazioni fornite su una varietà nei registri dell'UE e nazionali dovrebbero riguardare anche i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i brevetti che possono essere stati concessi su parti della varietà registrata, quali sequenze o tratti genetici. Si tratta di informazioni fondamentali per tutti gli utilizzatori*

*successivi, siano essi agricoltori, selezionatori o conservatori di sementi.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Allegato VII – lettera t ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(t ter) l'indicazione delle tecniche di selezione che sono state applicate per lo sviluppo della pianta (ad esempio, fusione cellulare, ingegneria genetica, selezione per mutazione chimica o per irradiazione, coltura di microspore, ecc.);***



**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE  
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

<b>Entità e/o persona</b>
IFOAM
Copa-Cogeca
Via Campesina
Limagrain
Arche Noah
INRAE
Brot für die Welt
SEMAE
Euroseeds

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, modifica dei regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abrogazione delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)
<b>Riferimenti</b>	COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	AGRI 19.10.2023
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	19.10.2023
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Christophe Clergeau 24.10.2023
<b>Esame in commissione</b>	11.1.2024
<b>Approvazione</b>	11.3.2024
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :                 44 - :                 1 0 :                 39
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Catherine Amalric, Mathilde Androuët, Maria Arena, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Angela Danzi, Christian Doleschal, Bas Eickhout, Pietro Fiocchi, Heléne Fritzon, Andreas Glück, Catherine Griset, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Adam Jarubas, Karin Karlsbro, Ewa Kopacz, Peter Liese, Javi López, César Luena, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Lydie Massard, Liudas Mažylis, Tilly Metz, Dolors Montserrat, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Laurence Sailliet, Silvia Sardone, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Anders Vistisen, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Stefania Zambelli
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Matteo Adinolfi, João Albuquerque, Stefan Berger, Biljana Borzan, Mercedes Bresso, Milan Brglez, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Catherine Chabaud, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Christophe Clergeau, Deirdre Clune, Gilbert Collard, Antoni Comín i Oliveres, Rosanna Conte, Beatrice Covassi, Gianantonio Da Re, Ivan David, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Deparnay-Grunenberg, Estrella Durá Ferrandis, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Cindy Franssen, Claudia Gamon, Matteo Gazzini, Jens Gieseke, Sunčana Glavak, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Martin Häusling, Romana Jerković, Irena Joveva, Radan Kanev, Karol Karski, Billy Kelleher, Ska Keller, Martine Kemp, Ondřej Knotek, Kateřina

	Konečná, Stelios Kypouropoulos, Danilo Oscar Lancini, Norbert Lins, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Sara Matthieu, Radka Maxová, Dace Melbārde, Nuno Melo, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, Ulrike Müller, Dan Nica, Max Orville, Demetris Papadakis, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Manuela Ripa, Robert Roos, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Salini, Christel Schaldemose, Andrey Slabakov, Vincenzo Sofo, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuţă, Annalisa Tardino, Hermann Tertsch, François Thiollet, Róza Thun und Hohenstein, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, István Ujhelyi, Inese Vaidere, Idoia Villanueva Ruiz, Sarah Wiener, Jadwiga Wiśniewska
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Marie Dauchy, Pascal Durand, Sylvie Guillaume, Alessandro Panza, Rob Rooker, Dorien Rookmaker, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

44	+
ECR	Dorien Rookmaker
ID	Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Marie Dauchy, Catherine Griset, Anders Vistisen
NI	Maria Angela Danzi
Renew	Pascal Canfin, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, Róza Thun und Hohenstein, Michal Wiezik
S&D	João Albuquerque, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Christophe Clergeau, Beatrice Covassi, Pascal Durand, Sylvie Guillaume, Javi López, César Luena, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken
The Left	Malin Björk, Anja Hazekamp, Marina Measure, Idoia Villanueva Ruiz, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace
Verts/ALE	Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Ska Keller, Lydie Massard, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Manuela Ripa

1	-
ECR	Pietro Fiocchi

39	0
ECR	Sergio Berlato, Rob Rooken, Robert Roos, Bert-Jan Ruissen, Evžen Tošenovský
ID	Alessandro Panza, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone
NI	Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth
PPE	Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Cristian-Silviu Buşoi, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dolores Montserrat, Marlene Mortler, Ljudmila Novak, Henk Jan Ormel, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Laurence Sailliet, Pernille Weiss, Stefania Zambelli
Renew	Catherine Amalric, Andreas Glück, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Nils Torvalds, Emma Wiesner
S&D	Heléne Fritzon

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, modifica dei regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e abrogazione delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD)		
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	6.7.2023		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	AGRI 19.10.2023		
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023		
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	ENVI 19.10.2023		
<b>Relatori</b> Nomina	Herbert Dorfmann 29.8.2023		
<b>Esame in commissione</b>	30.8.2023	27.11.2023	24.1.2024
<b>Approvazione</b>	19.3.2024		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: –: 0:	25 2 17	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Paola Ghidoni, Dino Giarrusso, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Camilla Laureti, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Elena Lizzi, Colm Markey, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Bronis Ropè, Katarína Roth Nevedálová, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Bernhuber, Christophe Clergeau, Tilly Metz, Riho Terras, Irène Tolleret, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans		
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Erik Poulsen, Inma Rodríguez-Piñero, Domènec Ruiz Devesa		
<b>Deposito</b>	22.3.2024		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

25	+
NI	Dino Giarrusso, Katarína Roth Neveďalová
PPE	Daniel Buda, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Colm Markey, Petri Sarvamaa, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere
S&D	Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Christophe Clergeau, Paolo De Castro, Camilla Laureti, Maria Noichl, Juozas Olekas, Inma Rodríguez-Piñero, Domènec Ruiz Devesa
Verts/ALE	Benoît Biteau, Martin Häusling, Tilly Metz, Bronis Ropé, Sarah Wiener

2	-
ECR	Krzysztof Jurgiel
ID	Ivan David

17	0
ECR	Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
ID	Paola Ghidoni, Gilles Lebreton, Elena Lizzi
PPE	Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Erik Poulsen, Irène Tolleret, Hilde Vautmans

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti